

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1854

nata la legge, nè io le ho mai fatto l'appunto di non averla studiata; ma siccome era decisa a respingerla, non sarà entrata nei particolari di essa. Ora io non dubito che essa non vorrà ricusare a fare dei mali il minore, poichè qui non si tratta di quelle questioni di principio davanti alle quali si ricusa assolutamente di prenderle in considerazione e di occuparsene. Quindi io proporrei alla Camera di pregare la Commissione di voler esaminare la legge e proporre quei miglioramenti che crederà opportuni, ai quali io sono dispostissimo ad accostarmi.

Non posso ancora emettere un'opinione sulla proposta del deputato Michelini, perchè non l'ho compresa bene; se però male non m'appongo, da quanto udii alla semplice lettura, parmi nulla vi sia in essa a che io mi trovi indotto a fare opposizione.

CORSI, relatore. La Commissione è sempre agli ordini della Camera. Essa ha sostenuto, quanto ha saputo, i prin-

cipii che credeva vantaggiosi. Questa non fu l'opinione della maggioranza della Camera, e se ora vuole rimandarle il progetto del Ministero, la Commissione è pronta ad esaminarlo nuovamente.

MICHELINI G. B. Io acconsento che la mia proposta sia mandata alla Commissione, acciocchè la prenda parimente ad esame.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che siano rimandati alla Commissione il progetto di legge presentato dal Ministero e gli articoli proposti dal deputato Michelini.

(La Camera approva.)

I signori deputati saranno convocati a domicilio quando si terrà seduta pubblica, dacchè ora non vi ha materia in pronto.

Gli uffizi sono convocati per domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. Atti diversi — Risposta del ministro della guerra ad una petizione — Presentazione di un progetto di legge del guardasigilli per disposizioni relative all'ammissione al beneficio del patrocinio dell'avvocato dei poveri — Mozione del deputato Pareto relativa al porto di Genova, e risposta del ministro delle finanze — Verificazione di poteri — Relazione sul progetto di legge per disposizioni sulle lotterie — votazione per la nomina della Commissione di finanze — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero — Cenni del relatore Corsi sugli emendamenti — Emendamento del deputato Cavour Gustavo all'articolo 1 — Proposizione pregiudiziale del deputato Valerio — Si oppongono il ministro delle finanze, ed il deputato Peirone — È rigettata — Osservazioni dei deputati Mantelli, Jacquier, Corsi relatore, Pareto, Moia, Gastinelli, De Viry, Agnès e Valerio, e del ministro delle finanze sugli emendamenti dei deputati Cavour G., e Michelini G. B. — Rigetto degli emendamenti dei deputati Cavour G., e Agnès, e approvazione di quelli dei deputati Michelini G. B. e Gastinelli — Emendamento del deputato Ricci per ritenenza sulle pensioni dell'Ordine mauriziano, e dell'Economato — L'appoggiano i deputati Pareto, Valerio, Depretis e Mellana, e l'oppugnano i ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia — Rigetto — Approvazione dell'articolo 1 emendato — Emendamento del deputato Michelini A., rigettato — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 e quindi dell'intero progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5265. Il vice-sindaco di Sassari, parecchi consiglieri e cittadini in numero totale di 150, nell'oppugnare i motivi che mossero il ministro di grazia e giustizia a proporre, col progetto di legge sul riordinamento dell'ordine giudiziario, la soppressione di quella classe del magistrato d'Appello, espon-

gono alcune osservazioni tendenti a dimostrare la necessità che venga dessa mantenuta, e presentano un loro progetto di personale pei magistrati di Cagliari e Sassari.

5264. Il Consiglio comunale d'Alba domanda che il tribunale di quella provincia venga classificato fra quelli che hanno quattro giudici, e propone che nel progetto di legge sul riordinamento giudiziario si tenga conto di questa domanda.

5265. Brusik Giuseppe, di Porto Maurizio, sottopone alla Camera alcune sue osservazioni per modificazioni alla legge sulla caccia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Invito i deputati Tola Pasquale, Blanc P., Gallisai e Riccardi Carlo a prestare giuramento.

(Prestano il giuramento.)

Il signor Pietro Visetti fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo riguardante un nuovo sistema di stenografia monografica.

Il signor senatore Giulio fa omaggio alla Camera di parecchie copie di un suo opuscolo, in cui espone alcune sue considerazioni su alcuni istituti di credito.

Il signor Alessandro Marchese, capitano in 2° di vascello, fa omaggio alla Camera di una sua opera intitolata: *Ricordi sul materiale d'artiglieria marina.*

Il signor ministro della guerra scrive la seguente lettera relativamente alla petizione 5133:

« Annessa alla pregiata sua lettera del 5 volgente mese, n° 34, ricevetti la documentata petizione segnata col n° 5133, che il nominato Tommaso Galli da Sarzana volgeva il 14 aprile 1853 alla Camera dei deputati, intesa ad ottenere gli arretrati della pensione stata assegnata al fu suo fratello Domenico, pei militari servizi da lui prestati sotto l'impero francese.

« Debbo anzitutto accennare a V. S. che lo stesso petente ricorreva pure ad un tal fine nell'agosto successivo a S. M. porgendole gli stessi reclami ed invocando i provvedimenti stessi; e trasmesso detto ricorso per ragione di competenza a questo Ministero, gli si faceva rispondere il 18 novembre scorso dal sindaco della città di Sarzana non potersi secondare la inoltrata domanda pei seguenti motivi.

« La legge 7 maggio 1850 prescrive bensì che i militari dell'impero francese e del regno italico, provvisti di pensione vitalizia per militari servizi, vengano reintegrati nel godimento di quelle pensioni che tolte ad essi furono, oppure ridotte, ma accenna altresì dovere tale reintegrazione decorrere soltanto dal 1° gennaio 1850.

« Ora, il fu Domenico, fratello del petente, che si rese defunto il 22 aprile 1852, invocò a suo tempo ed ottenne l'applicazione della citata legge sino all'epoca del di lui decesso; ma questo Ministero non può accordare gli arretrati della ridottagli pensione dal 1814 al 1850, come li reclama ora il di lui fratello ed erede in lire 4248, perocchè ciò sarebbe in opposizione alla citata legge.

« Quindi questo Ministero persiste nel credere non assistita da ragione la domanda inoltrata dal predetto Tommaso Galli, e nel parteciparne a V. S. il suo avviso, le restituisco l'ora detta petizione cogli annessi documenti che ella mi aveva comunicati. »

Il deputato D'Arcais ha la parola.

D'ARCAIS. La petizione n° 5262 fu presentata da un ufficiale che fece le campagne del 1848 e del 1849, e fu conservato in servizio attivo fino a questi ultimi mesi, in cui, malgrado la fresca età e la sua robustezza, fu collocato a riposo senza la sua domanda, ed unicamente perchè instava per essere ammesso a giustificarsi su certe vaghe voci che si dicevano correre sul suo contegno in tempo di guerra. Trattasi ora non d'altro che di un cittadino il quale chiede di poter purgare d'ogni neo il suo onore, parte la più preziosa della morale esistenza dell'uomo, e che lagnandosi di non avere ciò potuto ottenere dal ministro della guerra invoca l'autorità del Parlamento.

Prego pertanto la Camera a voler aderire a che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

ROBECCHI. Colla petizione n° 5263, 150 cittadini di Sassari, compresi il vice-sindaco e parecchi consiglieri, chiedono sia conservata a quella città la classe del magistrato di Appello, e fanno alcune osservazioni relativamente al progetto di legge sulla riorganizzazione giudiziaria.

Io chiederei che questa petizione fosse mandata alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge suaccennato.

PRESIDENTE. Si farà questo invio, come si pratica per tutte le petizioni che riguardano qualche progetto di legge in corso, senza che occorra alcuna deliberazione.

PROGETTO DI LEGGE SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO DELL'AVVOCATO DEI POVERI.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge tendente a regolare l'ammissione al beneficio del patrocinio dell'avvocato dei poveri. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1011.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito.

MOZIONE RELATIVA AL PORTO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha la parola.

PARETO. Io aveva chiesta la parola colla speranza che fosse presente il signor ministro dei lavori pubblici; ma giacchè la mozione che mi propongo di fare non si dovrà discutere oggi, e per ora si tratterebbe solamente di fissare un giorno per alcune mie interpellanze, così mi acconcerò a fare la mia istanza, sebbene quel ministro non sia presente. Io vorrei che mi fosse accordato un giorno per isviluppare alcuni miei pensieri, e fare alcune domande circa la condizione del porto di Genova, e più ancora circa i lavori che occorre di fare intorno al medesimo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero non si oppone a che l'onorevole deputato Pareto muova interpellanze al ministro dei lavori pubblici intorno allo stato del porto di Genova.

Tuttavia debbo far osservare che fra breve sarà presentato alla Camera un progetto per trasformare in *dock* l'arsenale marittimo di quella città, e per dar opera ad alcuni altri lavori relativi al suo porto, e segnatamente al prolungamento del molo. Mi pare che sarebbe più opportuno l'aspettare questa presentazione, poichè non si ha più che a dare l'ultima mano alla compilazione dei motivi di detta legge, apparendo in allora dallo stesso progetto le intenzioni che ha il Ministero su questo proposito.

PARETO. Siccome l'oggetto principale che mi era proposto nel fare questa interpellanza quello si era di sollecitare il Ministero a presentare per l'appunto un progetto di legge per la prolungazione del molo nuovo, di cui è tutta necessità, così sentendo dal Ministero che questo progetto verrà presentato fra breve, io rinuncio a muovere la mia interpellanza, riservandomi, quando sarà presentato il progetto di legge, di fare le osservazioni che crederò necessarie.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio I per verificazione di poteri.

MICHELINI G. B., *relatore*. A nome dell'ufficio I ho l'onore di riferire alla Camera sulle seguenti elezioni.

Il collegio 2° di Genova consta di 203 elettori, dei quali votarono 154. Il signor avvocato Angelo Brofferio ottenne voti 69; il signor Giuseppe Torre 34; il signor Angelo Musso 25, gli altri dispersi.

L'avvocato Angelo Brofferio, avendo ottenuto più del terzo degli iscritti e più della metà dei presenti, fu proclamato deputato; e l'ufficio propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

(Sono pure approvate senza opposizione le conclusioni seguenti):

Collegio di Biandrate. Elettori 389; votanti 216. Il signor dottore Beldi, avendo ottenuto voti 133, fu proclamato deputato; l'ufficio vi propone di convalidare questa elezione.

Nel collegio 1° di Novara si numerano elettori 492, dei quali votarono 266. I voti si ripartirono come segue:

Al generale Solaroli 194; all'avvocato Angelo Brofferio 66, altri dispersi.

Il generale Solaroli, avendo ottenuto il numero richiesto di voti, venne proclamato deputato, e l'ufficio vi propone di dichiarare valida questa elezione.

Nel collegio di Canale diviso in due sezioni si numerano elettori iscritti 560, dei quali votarono 261. Il conte Salmour avendo ottenuto 154 voti e 85 il canonico Salvai, venne il primo proclamato deputato. Tutto essendo in regola, l'ufficio vi propone di approvare questa elezione.

D'ALBERTI, *relatore*. Collegio di Biella. Questo collegio consta di una sola sezione. Numero degli iscritti 328; votarono 256. L'avvocato Angelo Brofferio ebbe voti 116; avvocato Gaetano Demarchi 108; generale Cossato 20, dispersi 12; totale 256.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza di voti prescritta dalla legge, si procedette, come stava determinato, al ballottaggio tra gli avvocati Angelo Brofferio e Gaetano Demarchi che ne riunivano il maggior numero.

Votarono alla seconda riunione del collegio numero 266. L'avvocato Gaetano Demarchi ottenne voti 165; l'avvocato Angelo Brofferio 97, annullati 4; totale 266.

L'avvocato Gaetano Demarchi, avendo ottenuto il maggior numero di voti, venne proclamato deputato.

Le operazioni elettorali avendo camminato regolarmente, nè esistendovi in proposito proteste nè reclami di sorta, il vostro ufficio II per mio mezzo vi prega di approvare la nomina dell'avvocato Gaetano Demarchi a deputato del collegio di Biella.

Collegio di Pieve d'Oneglia. Questo collegio si divide in due sezioni: Pieve elettori iscritti 186, votarono 115; Pieve Bergomaro iscritti 158, votanti 103; totale iscritti 344, votanti 220.

Il marchese Gustavo Cavour ebbe complessivamente 177 voti; dopo lui ebbe maggior numero il cavaliere avvocato Giuliano Bonavera che ne conseguiva 14.

L'ufficio principale del collegio proclamava a suo deputato il marchese Gustavo Cavour, perchè il numero di voti da esso ottenuto era maggiore del terzo degli iscritti e della metà dei votanti.

È però da notare che sui 177 voti dati al marchese Gustavo Cavour, 15 avendo la sola indicazione di marchese Cavour, l'elettore della prima sezione avvocato D. Francesco Gandolfo, dove ciò succedeva, opponevasi alla loro validità, perchè credeva che potessero i medesimi applicarsi al fratello del marchese per nome Camillo; ma l'ufficio della sezione, visto l'articolo 90 della legge elettorale, decideva con-

cordemente doversi applicare detti 15 voti al marchese Gustavo Cavour, atteso che le constava che il di lui fratello Camillo aveva il solo titolo di conte.

Presentavasi per votare alla detta prima sezione del collegio di Pieve d'Oneglia il sacerdote Ricardi Giovanni Battista munito di apposito certificato dal sindaco di Rezzo, ma detto sacerdote non trovandosi iscritto fra gli elettori della sezione, nè sulla lista particolare del comune di Rezzo stata verificata in proposito, non fu ammesso alla votazione, ma venne congedato dalla sala elettorale a voto unanime dell'ufficio.

Il vostro ufficio II senza badare alle 15 schede aventi per sola indicazione *marchese Cavour*, considerando che anche senza di esse il marchese Gustavo Cavour avrebbe ancora conseguito 164 voti, cioè più del terzo degli elettori iscritti e della metà dei votanti, vi prega, a nome mio, in vista della regolarità nelle varie operazioni elettorali, e della non esistenza di proteste, di volere confermare la nomina del marchese Gustavo Cavour a deputato del collegio di Pieve d'Oneglia.

Nizza marittima, 2° collegio elettorale. Si divide in tre sezioni: Nizza, elettori iscritti 196, votarono 99; Villafranca, elettori iscritti 108, votarono 83; Contes, elettori iscritti 243, votarono 180; totale iscritti 347, votanti 362.

Giulio Avigdor ebbe in complesso voti 521; dopo lui otteneva maggiori voti il medico Luigi Cauvin, cioè 19. Gli altri andarono perduti, 8 a Giulio Avigdor per mancanza di sufficiente od intelligibile indicazione, e ad altri individui.

L'ufficio della sezione principale, vedendo che il signor Giulio Avigdor riuniva il numero maggiore di voti, e che questo numero oltrepassava la metà dei votanti ed il terzo degli iscritti, a termine di legge lo nominava a deputato del secondo collegio elettorale di Nizza marittima.

Le operazioni elettorali risultando regolari, nè esistendovi proteste, il vostro ufficio II prima di decidere sul proposito assumeva per mezzo della Presidenza della Camera informazioni dal Ministero degli esteri onde conoscere se il signor Giulio Avigdor avesse rinunciato alla carica di console prussiano che già gli valeva l'annullamento della precedente nomina a deputato, e se la rinuncia, qualora avesse avuto luogo, fosse fatta in tempo utile, cioè prima del giorno 22 gennaio corrente, giorno fissato per le elezioni.

Risultando ufficialmente che la rinuncia fu fatta, e fatta l'11 di questo mese, il vostro ufficio per mezzo mio vi invita ad approvare la nomina del signor Giulio Avigdor a deputato del secondo collegio elettorale di Nizza marittima.

(Il deputato Demarchi presta giuramento.)

LOUARAZ, *relatore*. Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter deux rapports d'élections. La première est celle de M. le ministre Pierre Paleocapa, dans le collège de Varallo; l'autre, celle de M. Mathias Arminjon, conseiller à la Cour de cassation, dans le collège de Saint-Pierre d'Albigny.

Collège de Varallo. Ce collège ne forme qu'une seule section.

Le nombre total des électeurs inscrits est de 179, dont le tiers 60. Le nombre des votants s'est trouvé être de 108, dont la moitié 54. Ces 108 voix se sont réparties comme suit, savoir: en faveur de M. le ministre Pierre Paleocapa 65; de M. le notaire Louis Faldella 45; de M. l'avocat Ange Brofferio 2. Total égal, 108.

M. le ministre Paleocapa ayant ainsi obtenu plus du tiers des voix des électeurs inscrits et plus de la moitié de celles des votants, a été proclamé député du collège de Varallo, et comme, dans cette nomination, toutes les opérations se sont

accomplies suivant la stricte observance de la loi électorale et que, par conséquent, elle n'a pu donner lieu à aucune espèce de réclamations, il s'ensuit qu'au nom du troisième bureau à l'unanimité je viens vous proposer, messieurs, la confirmation de l'élection de M. Pierre Paleocapa, ministre des travaux publics, par le dit collège de Varallo.

Collège de St-Pierre d'Albigny. Ce collège se compose de trois sections : celle de St-Pierre d'Albigny, celle du Château et celle de Lescheraines.

La première comprend 138 électeurs inscrits et 90 votants ; la seconde renferme 139 électeurs inscrits et 110 votants ; la troisième contient 173 électeurs inscrits et 146 votants.

La totalité des inscrits des trois sections est donc de 449, dont le tiers est 150. La totalité des votants est de 346, dont la moitié est 173.

Les bulletins de ces 346 votants se sont répartis comme suit : première section, M. Arminjon Mathias a obtenu 46 voix ; M. Rey Jean-Jacques en a obtenu 42 ; votes divers 2. Total 90. Seconde section, M. Arminjon Mathias a obtenu 54 voix ; M. Rey Jean-Jacques en a obtenu 74 ; voix perdues 2. Total 110. Troisième section, M. Arminjon Mathias a obtenu 114 voix ; M. Rey Jean-Jacques en a obtenu 22 ; votes divers 4 ; bulletins nuls 6. Total 146.

M. Arminjon Mathias ayant réuni, dans le nombre des 194 suffrages qu'il a obtenu, les deux conditions requises par l'article 92 de la loi électorale, a été proclamé député du collège de St-Pierre d'Albigny.

Il conste des procès-verbaux que toutes les opérations relatives à cette élection se sont faites suivant le prescrit de la loi. Néanmoins, elle a donné lieu à une réclamation de la part d'un électeur de la section de Lescheraines, qui a prétendu que la désignation de l'élu par ses noms et prénoms n'était pas suffisante pour indiquer qu'il s'agissait de M. Arminjon, le conseiller à la Cour de cassation. Voici cette réclamation et à sa suite la réponse qu'y a faite le bureau de ladite section. Je vais donner lecture du tout à la Chambre :

« L'électeur soussigné de la section du district de Lescheraines observe que, dans les divers votes dont le dépouillement vient d'avoir lieu, il résulte que, sur les 114 voix qu'a obtenu M. Arminjon Mathias, sans autre addition qui puisse déterminer si ces votes peuvent s'appliquer à M. Arminjon Mathias conseiller à la Cour de cassation ou à un autre, car il peut exister d'autres Mathias Arminjon, et ces 72 votes portant ces seules expressions de Mathias Arminjon peuvent ainsi devenir douteux.

« On prie, en conséquence, le bureau de consigner ces observations dans le procès-verbal, sauf à la Chambre d'y faire tel droit qu'elle avisera.

« Signé — RUFFIN. »

Les observations du bureau sont au revers de la présente réclamation :

« Les journaux ayant publiquement annoncé que les bulletins portant simplement Mathias Arminjon, seraient suffisamment déterminés, les membres du bureau soussignés sont unanimement d'avis d'admettre la validité des votes portant cette seule dénomination. C'est pourquoi ils rejettent absolument la protestation précédente de l'électeur Ruffin.

« En foi de quoi ils ont signé en priant la Chambre de vouloir bien décider cette question d'après sa haute sagesse et impartialité. »

Le troisième bureau de la Chambre n'a pas cru devoir prendre plus au sérieux que celui de Lescheraines la récla-

mation de l'électeur Ruffin, attendu que si M. Arminjon n'a pas été désigné dans tous les bulletins par son titre de conseiller à la Cour de cassation, il n'en est pas moins vrai qu'il s'appelle Mathias Arminjon, qu'aucun autre individu de ce nom n'a été appelé à concourir avec lui et qu'il a été désigné de la même manière, non-seulement par la section de Lescheraines, mais encore par les deux autres qui, avec celle-ci, constituent le collège de St-Pierre d'Albigny. En conséquence, messieurs, votre troisième bureau, s'appuyant sur l'article 89 de la loi électorale, vous propose, par mon organe, de convalider l'élection du collège de St-Pierre d'Albigny dans la personne de M. Mathias Arminjon, conseiller à la Cour de cassation.

VALERIO. Rimane però inteso che, siccome vi saranno molti impiegati, quest'approvazione è subordinata all'estrazione a sorte, qualora il numero sia eccedente.

Voci. Sì ! sì !

(Le conclusioni dell'ufficio sono approvate.)

(I deputati Gustavo Cavour e Avigdor prestano giuramento.)

SCAPINI, relatore. Secondo collegio di Domodossola.

Questo collegio si compone di tre sezioni : la prima sezione di Santa Maria Maggiore consta di elettori iscritti 73, votanti 51. Seconda sezione di Bannio in Pontegrande consta di elettori iscritti 67, votanti 42. Terza sezione di Croda consta di elettori iscritti 62, votanti 41 ; totale iscritti 202, votanti 134, maggioranza assoluta del terzo 168, metà 67.

Prima sezione, si ripartirono al cavaliere Pernati voti 36 ; ingegnere Giovanni Belli 15 ; totale 51. Seconda sezione, cavaliere Giovanni Battista Fantonetti voti 21 ; ingegnere Belli 14 ; cavaliere Pernati 3 ; avvocato Buratti 2 ; Profasi e Crida 1 caduno ; totale 42. Terza sezione, conte Solaro Della Margherita voti 25 ; cavaliere Pernati 15 ; ingegnere Belli 1 ; totale 41.

Il cavaliere Pernati in tutte tre le sezioni ottenne voti 54 ; l'ingegnere Belli 50 ; il conte Della Margherita 25 ; il cavaliere Fantonetti 21 ; l'avvocato Buratti 2 ; Profasi e Crida 2.

Nessun candidato avendo ottenuto la maggioranza richiesta, si addivenne il 24 gennaio al ballottaggio.

Prima sezione, votanti 46 : cavaliere Pernati voti 30 ; ingegnere Belli 16. Seconda sezione, votanti 52 : cavaliere Pernati voti 15 ; ingegnere Belli 16 ; una scheda in bianco, altre due, una dicente *Pernache*, l'altra *Perneti*.

Terza sezione, votanti 43 ; cavaliere Pernati voti 41 ; ingegnere Belli 2 ; totale cavaliere Pernati 84 ; ingegnere Belli 34.

Il cavaliere Pernati raggiunse pertanto il maggior numero di voti.

Furono osservate le formalità prescritte, nessun richiamo ebbe luogo pendente le operazioni, epperò l'ufficio III vi propone la convalidazione dell'elezione fatta in capo al signor cavaliere Alessandro Pernati a deputato del 2° collegio di Domodossola.

(La Camera approva.)

BURANDO, relatore. 5° collegio di Cagliari. Questo collegio consta di elettori iscritti 595 ; i votanti furono 83. L'avvocato Brofferio ottenne voti 51 ; il marchese Edmondo Roberti 20 ; dottore Gavino Scano, 8 ; professore Antini 2, due altri dispersi ; totale 83.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza, si dovette procedere ad un ballottaggio fra l'avvocato Brofferio ed il marchese Roberti il giorno 23 gennaio.

I votanti furono 101 : l'avvocato Brofferio ebbe voti 73 ; il marchese Roberti 25. Tre voti furono riconosciuti nulli, uno

per aver l'elettore iscritto il suo nome, l'altro per non sufficiente indicazione.

L'avvocato Brofferio, avendo avuto maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari; non vi sono reclami; quindi l'ufficio vi propone di approvare questa elezione.

(La Camera approva.)

PEZZANI, relatore. Il collegio elettorale d'Alasio-Albenga consta di tre sezioni: di quella d'Alasio, di Loano e di Pietra.

Gli elettori iscritti nelle liste dell'intero collegio sommano a 694; si presentarono elettori 469. Votarono nella sezione di Pietra 165 elettori: 58 per l'avvocato Antonio Musso; 55 per l'avvocato Giuseppe Airenti; 27 per l'avvocato Giacomo Arrigo; 25 per il conte Giuseppe Rey; altri due per due diversi individui.

Nella sezione di Loano si presentarono 160 elettori, 140 dei quali diedero il voto all'avvocato Giacomo Arrigo; 8 all'avvocato Giuseppe Airenti; 7 all'avvocato Antonio Musso; altri due voti ad altri individui.

Nella sezione d'Alasio intervennero 154 elettori, dei quali 70 votarono per l'avvocato Giacomo Arrigo; 44 per l'avvocato Airenti; 14 per l'avvocato Antonio Musso; 7 per il conte Giuseppe Rey; 1 per l'ispettore Fava; otto schede vennero dall'ufficio dichiarate di dubbia intelligenza.

Fattosi il computo dall'ufficio principale, venne a risultare che l'avvocato Giacomo Arrigo avrebbe conseguito voti 237; l'avvocato Giuseppe Airenti voti 105; l'avvocato Antonio Musso voti 79; il conte Rey Giuseppe 25, gli altri dispersi, o di dubbia intelligenza. Avendo così l'avvocato Giacomo Arrigo ottenuto oltre il terzo dei voti degli elettori iscritti, e la metà di quelli che risposero alla chiamata, venne dall'ufficio proclamato a deputato di Alasio.

Le formalità prescritte dalla legge vennero esattamente osservate, non vi sono né opposizioni né reclami; l'ufficio IV vi propone quindi l'approvazione dell'elezione dell'avvocato Giacomo Arrigo a deputato d'Alasio.

Debbo far osservare alla Commissione che l'avvocato Arrigo è provveditore agli studi d'Oneglia.

(La Camera approva.)

DEMARIA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulle operazioni elettorali del collegio di Bioglio. Questo collegio è diviso in due sezioni. Gli iscritti sono 316; non votarono che 81. Nella sezione di Messo Santa Maria il signor generale Cossato ebbe voti 49; l'avvocato Garelli Giusto 2. Nella sezione di Bioglio il generale Cossato ebbe voti 21; il cavaliere Lodovico Florio 11; l'avvocato Brofferio uno. Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero dei voti voluto dalla legge, si venne alla votazione di ballottaggio. In essa il generale Cossato ebbe in totale voti 66 ed il cavaliere Florio Lodovico 13, quindi il generale Cossato fu proclamato deputato. Non essendovi irregolarità né alcun reclamo, l'ufficio V ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE LOTTERIE.

VALERIO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sulla legge portante proibizione delle lotterie private, e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 746.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZE.

PRESIDENTE. Invito i signori deputati a preparare una scheda per la nomina di sette membri della Commissione permanente di finanze, e a deporla nell'urna che trovasi sulla ringhiera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PENSIONI CHE SI GODONO ALL'ESTERO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.) Ricorderà la Camera che la discussione generale fu già chiusa.

Darò pertanto lettura dell'articolo 1 del progetto quale viene proposto dalla Commissione:

« Dal 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente lire 500 rimane oltre tre mesi all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante il tempo della sua dimora fuori Stato. »

La parola spetta al deputato Corsi relatore.

CORSI, relatore. La Commissione, ottemperando alla volontà della Camera, espressa nella seduta del 23, ha preso ad esame questo progetto di legge. Essa accolse l'emendamento dell'onorevole deputato Michelini per ciò che riflette la redazione. Per ciò poi che riguarda l'economia della legge essa si è attenuta al progetto ministeriale inquantochè non era in numero sufficiente per deliberare, e non ha creduto di entrare in una nuova discussione, ma di lasciare alla Camera di deliberare come meglio credesse. Essa però ha formulato il progetto in seguito all'emendamento Michelini, perchè parve ai membri presenti della Commissione che questo fosse meglio redatto e che corrispondesse meglio al concetto della legge.

Mi occorre poi di notare che all'alinea 2° dell'articolo 2 occorre un errore di stampa che mi farò un dovere di rettificare quando si verrà alla discussione di esso.

CAVOUR G. Propongo un emendamento a quest'articolo 1, consistente a portare il *minimum* delle pensioni soggette a questa tassa, da lire 500 a lire 800.

Osservo che, se si tratta di Torino, o delle provincie centrali dello Stato, sicuramente il pensionato che si reca all'estero è per lo più col semplice scopo di fare un viaggio di diporlo. È quindi naturale che, stante le ristrettezze delle nostre finanze, si assoggetti a una ritenenza, che non lo riduce all'indigenza. Ma se si guarda alle provincie di confine, alla Savoia e Nizza verso ponente ed alla Liguria verso Toscana, vediamo che pensionati, aventi un piccolo assegno, si recano al di là della frontiera a esercitarvi qualche loro piccolo negozio. Ora, una pensione di 500 lire, stante l'attuale avvillimento dei valori monetari, non può essere sufficiente a sottrarre l'uomo alla indigenza.

Si è detto che questa ritenenza doveva in certo modo equivalere alle diverse tasse che sono state imposte agli altri cittadini. Ora, siccome nella mobiliare si sono risparmiati le piccole fortune, si deve per egual ragione estendere a quei pensionati che hanno passata la loro vita negli uffici subalterni, e che sono vicini ad uno stato d'indigenza.

Per questa ragione io credo che, approvando del resto il principio della legge, si debba adottare la somma di lire 800 a luogo di quella di lire 500 proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo è appoggiato.

(È appoggiato.)

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Ho domandato la parola per fare una questione la quale potrebbe vestire il carattere di questione pregiudiziale.

Nella seduta in cui venne per la prima volta discusso questo progetto di legge, il presidente del Consiglio diceva alla maggioranza della Commissione: se non volete aderire alla legge che io propongo, per essere logici, e per non lasciare all'arbitrio del ministro di finanze l'accordare la facoltà ai pensionati di recarsi all'estero, proponete l'abolizione delle patenti del 21 febbraio 1835.

A dimostrare al signor presidente del Consiglio che noi abbiamo il coraggio d'essere logici, propongo di adottare il seguente articolo, il quale sarebbe come una questione pregiudiziale al progetto ministeriale, perchè, ove si adotti, questo viene per naturale conseguenza rigettato.

Propongo adunque questo articolo:

« L'articolo 17 del regio brevetto 21 febbraio 1835 è abrogato. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proposta del deputato Valerio ha il merito della logica e del coraggio, ma mi pare che in certo modo la questione sia già stata pregiudicata.

Evidentemente quando si poneva ai voti se si sarebbe passato alla discussione degli articoli si metteva a partito il principio della legge, e la Camera, rigettando la proposta di non passare alla discussione degli articoli, sanciva già il principio che informa questo progetto.

Nulladimeno io non voglio contestare il diritto dell'onorevole deputato Valerio di proporre un emendamento che equivale ad escludere il contesto della legge, emendamento che, ove si rigettasse il progetto ministeriale, non avrei difficoltà ad accettare, perchè almeno farebbe cessare uno dei mali a cui esso intende di riparare, voglio dire allo arbitrio senza limiti lasciato ora al ministro delle finanze rispetto ai pensionati che vogliono andare all'estero.

Io non riprodurrò ora gli argomenti che ho cercato di porre in campo nell'ultima tornata per dimostrare l'utilità e la giustizia della legge; ricorderò solo come questa fosse diretta a far cessare da un lato l'arbitrio, e dall'altro a costringere una classe di cittadini, non numerosa, sì, ma pure di qualche considerazione, a concorrere alle spese dello Stato, e far sì che, mentre tutte le classi furono da noi colpite in proporzione delle loro ricchezze, una classe sola non venisse a sfuggire all'azione della finanza.

Rammentati questi motivi, io mi rimetto al buon giudizio della Camera sperando che non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. L'onorevole presidente del Consiglio diceva che implicitamente la Camera passando alla discussione degli articoli della legge ne aveva accettato il principio. Nulladimeno è mestieri avvertire che taluni potrebbero aver votato di procedere al dibattimento degli articoli della legge, perchè intendessero di non lasciare ai ministri l'arbitrio che per l'addietro loro aspettava, di concedere o negare ai pensionati la permissione di recarsi all'estero. Ora, mettendo io innanzi una proposta intesa a precludere l'adito a siffatto arbitrio, potrebbe succedere che taluni di quelli che avrebbero dato

un voto favorevole al principio della legge, votassero altrimenti sopra l'articolo summentovato.

Del rimanente non intendo celare che la mia è una questione pregiudiziale, e mi riferisco a tal uopo alle deliberazioni della Camera.

Non è poi mio intendimento di riandare le ragioni per cui stimai opportuno di combattere il principio di questa legge nella discussione che già ebbe luogo. Voglio soltanto alla breve osservazione poc'anzi fatta dal signor ministro delle finanze rispondere con una breve replica.

Egli ha asserito che il ministro mercè questa legge intende sottoporre anche i pensionati che vanno all'estero ai pesi che percuotono gli altri cittadini. A tale proposito io ripeterò quello che già altra volta soggiunsi, vale a dire che tali pensionati non vanno immuni dalle gravezze che sopra gli altri ricadono, dacchè sulle loro pensioni avvi una ritenenza la quale, se non vado errato, fu stabilita dalla legge a tal uopo emanata nel 1851. Questo è il peso speciale che colpisce il pensionato nella sua peculiare condizione. In tal guisa il pensionato è posto in una condizione pari a quella del proprietario del suolo, il quale lasciando il proprio paese va a consumare le sue rendite in terra straniera, mentre però paga pur sempre la dovuta parte d'imposta sui fondi immobili da lui posseduti. Ma perchè egli va in paese straniero voi non gli togliete la quarta parte delle sue rendite, quindi se, non paghi della ritenuta che prelevate già sulla pensione dell'impiegato, gli fate ancora pagare una tassa perchè egli si conduca all'estero, voi fate una legge eccezionale, una legge che perciò ha qualche cosa di odioso.

Ma lasciamo a parte il proprietario del suolo e veniamo ad un altro esempio. Supponiamo che un medico od un avvocato si rechi all'estero. Essi pagano una patente, e continuano a pagarla, sebbene si rechino a passare un anno o due fuori dello Stato.

Vengono perciò in tal modo a soddisfare a quanto debbono al paese. Non punto diverso è il caso del pensionato, il quale anche quando se ne va all'estero seguita ad essere sottoposto alla ritenuta prescritta dalla legge. Ma siccome al medico, all'avvocato, al proprietario del suolo non fate nulla pagare perchè egli non consuma tabacco, non consuma sale, non consuma derrate le quali vengano sottoposte a dogana, perchè non subisce la tassa personale-mobiliaria, così voi non potete far soggiacere ad un'imposta particolare l'impiegato pensionato dello Stato.

Se voi ciò fate, voi violate la legge d'eguaglianza, voi adottate un provvedimento contro il quale hanno diritto di protestare gli impiegati dello Stato, gli impiegati che io non ho mai lungamente difeso al Parlamento, ma che difendo ora, perchè me lo comanda la giustizia, perchè me lo comanda quella legge d'eguaglianza che debb'essere presa per base in ogni libero paese.

PEIRONE. L'onorevole deputato Valerio proponendo che sia abrogato l'articolo 17 del regio brevetto 21 febbraio 1835 ha fatto, allo stesso suo dire, una questione pregiudiziale al progetto che ora cade in discussione.

Io credo però che vi sia un'altra questione pregiudiziale a proporre, quella cioè che, trattandosi dell'abrogazione di una legge, si deve procedere come si pratica riguardo alle proposte di legge, fare cioè la formale proposizione, deporla sul banco della Presidenza, onde passi agli uffici e si discuta poi alla Camera mediante il preavviso d'una Commissione. Propongo quindi la questione pregiudiziale alla questione pregiudiziale del deputato Valerio.

VALERIO. Io dissi che il mio articolo di legge veste il ca-

rattere d'una questione pregiudiziale, ma infine non è che un emendamento all'articolo 1. Votato quest'emendamento, necessariamente la legge è distrutta nel suo principio. Se la Camera vorrà adottare questo mio articolo, il quale è senza ambiguità e senza equivoci, bene, altrimenti io mi riferirò a quanto essa sarà per decidere. Faccio osservare però che adottandosi la proposta dell'onorevole Peirone sarebbe come un rigettare la mia, poichè, votandosi in oggi la legge, la questione da me posta in campo sarebbe rimandata ad un'epoca in cui io sarei intieramente disarmato.

SPINOLA D. Io insisterei perchè invece di lasciare la facoltà al signor ministro di accordare il permesso ai pensionati di andare all'estero, si ordinasse la formazione di una Commissione, composta bensì di pochi membri, di tre soltanto se si vuole, ma una Commissione che potesse esaminare e decidere se i motivi esposti dai pensionati per portarsi all'estero per un dato tempo siano giusti e meritino particolari riguardi.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se sia appoggiata la proposizione del deputato Spinola.

(Non è appoggiata.)

Pongo ora ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Peirone sulla proposta del deputato Valerio.

(La Camera rigetta.)

Metto or dunque ai voti la proposta del deputato Valerio.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Credo bene prevenire l'onorevole deputato Valerio che un'eguale disposizione a quella che egli intende abrogare s'incontra, se non erro, nella legge che riguarda le pensioni militari. Or giustizia vorrebbe che la sua proposta non sia limitata soltanto al brevetto del 1855 concernente le pensioni degli impiegati civili, ma si anche alla legge del 1851 relativa a quelle dei militari.

VALERIO. Io aveva già notato il bisogno di aggiungere questa condizione, ed intendeva di farne tema di un secondo emendamento, perchè qualora fosse adottata la mia prima proposta, si accettava il principio, e quindi l'altro emendamento sarebbe stato facilmente accolto, ma poichè l'onorevole Cavallini ha posto innanzi la questione, io mi accordo perfettamente con lui, quindi modifico la mia proposta nel senso che debba anche riferirsi alle pensioni militari.

PRESIDENTE. Or dunque la proposta Valerio sarebbe concepita in questi termini:

« L'articolo 47 del regio brevetto 21 febbraio 1855, e l'articolo 59 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, sono abrogati. »

Chi intende adottare questa proposizione voglia alzarsi.

(La Camera non adotta.)

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo.

MANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli ha la parola.

MANTELLI. Ho domandato la parola solamente per far osservare che se questo emendamento, secondo il ragionamento fatto dall'onorevole preopinante, è fondato su ciò, che riguardo alle tasse si sono sempre esentate le piccole fortune, anche in questa si è praticato così, e si è appunto tenuto il fasso che si tenne riguardo alle imposte.

Nell'imposta personale mobiliare, e specialmente in quella del commercio, si è cominciato il tasso dal reddito di lire cinquecento.

Dunque, se si vuole conservare la parità, io credo che non bisogna oltrepassare il limite proposto dal Ministero di lire

500. Quindi la minoranza della Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cavour Gustavo.

JACQUIER. Il y a une autre observation à faire sur l'amendement de monsieur Cavour Gustave; c'est relativement aux pensionnaires qui se trouvent dans les pays frontières. Ces pensionnaires sont ceux que la loi atteindra le moins, parce que, dans la supposition qu'ils aillent dans le pays voisin, il leur sera beaucoup plus facile de se rendre à leur domicile de l'intérieur, et, s'ils ont des propriétés dans le territoire étranger, ils ont toute facilité de rentrer tous les trois mois; en sorte que les inconvénients signalés sont beaucoup moins considérables pour les habitants des pays frontières que pour ceux qui sont dans l'intérieur des Etats.

CORSI, relatore. Opponendomi all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cavour Gustavo aggiungerò ancora una ragione a quanto dissero i preopinanti, ed è che la maggior parte dei pensionati residenti all'estero hanno pensioni assai tenui di 700 e di 600 lire. Se si colpiscono solo quelli che hanno una pensione superiore alle lire 800 si verrebbe ad ottenere quasi nulla. Se si ammette l'emendamento dell'onorevole deputato Cavour si finirà per fare una legge puramente di nome, perchè stando al progetto attuale del Governo, essa non frutterà alle finanze che dalle 30 alle 35,000 lire, e coll'emendamento Cavour 18 o 20 mila lire.

Quantunque io sia contrario a questa legge, tuttavia dirò che piuttostochè fare una legge gravosa e ingiusta che frutti niente, è meglio non farla, oppure bisogna rigettare questo emendamento.

FARETO. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cavour Gustavo; anzi, se potessi, l'amplierei, per la considerazione che in molti paesi di mare vi sono persone pensionate, chiamati dai loro negozi in America o in altri paesi, dove esse vanno per mera necessità. Ora se si toglie loro anche questo piccolo provento, loro si arreca un danno gravissimo. In conseguenza, credendo che bisogna essere larghi, e non fare una legge fiscale, ma soltanto una legge che per certi riguardi tocchi solo gli altissimi pensionati, non posso a meno che appoggiare l'approvazione di quell'emendamento.

CAVOUR G. Risponderò alcune parole alle varie obiezioni poste in campo contro il mio emendamento. All'onorevole deputato Mantelli dirò che non sta la parità tra l'imposta personale e mobiliare e la tassa che con questa legge vorrebbero stabilire. Io ho accennato che vi poteva essere una tal quale analogia, ma la parità assoluta non istà. Dice l'onorevole Mantelli che l'imposta personale mobiliare comincia a tassare i fitti minori di 500 lire. Io lo ammetto, ma si tassano in grado minimo e non si progredisce che col progredire del fitto.

Se l'onorevole Mantelli proponesse un sistema di ritenenza scalare per questa legge, forse sarebbe il caso di accettare la sua proposta; ma egli non l'ha formalmente avanzata.

All'onorevole Jacquier risponderò che non ho avuto in mira di riferirmi col mio emendamento ai pensionati che sono possessori di beni stabili. È evidente, o signori, che colui che dopo avere lavorato assiduamente per trenta e più anni, arriva ad avere un *maximum* di pensione di lire 800, è difficilissimo, per non dire impossibile, che sia proprietario.

Ora, se così è, il suo stato sarebbe ben altro che agiato; e quindi spero che la Camera vorrà esimere la quasi indigenza di questa classe di pensionati da una misura che per essi sarebbe poco men che insopportabile.

All'onorevole Corsi ripeterò che in questa questione la

Commissione non ha avuto principalmente in mira il provento che ne deriverà all'erario, ma un principio di equità.

Sappiamo che questa legge frutterà poco, ma che è razionale perchè comandata da gravi considerazioni finanziarie; ma se è razionale il principio da cui emana, è altresì giusto esimersi da questa tassa le pensioni che se valgono a togliere l'uomo all'assoluta miseria, non lo sottraggono però all'indigenza. Se si pon mente alla deprezzazione del danaro già grande' oggidì e che tende sempre più ad aumentare in seguito alla scoperta di nuove miniere, si può dire, senza tema di andar errati, che l'indigenza cominci piuttosto alle 800 che alle 500 lire.

Senza rientrare nel merito della questione ho solamente aggiunto queste poche considerazioni per rispondere agli onorevoli oppositori.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini Giambattista.

MICHELINI G. B. Se, come propone l'onorevole proponente, noi alzassimo il *minimum* delle pensioni, credo che ne tornerebbe grave danno alle finanze, inquantochè sono appunto le pensioni piccole quelle che sono più numerose, e che per conseguenza mercè questa ritenenza getterebbero qualche reddito a pro delle finanze.

Forse vi sarebbe modo di conciliare sino ad un certo punto l'interesse delle finanze con quello dei pensionati, mercè due emendamenti che io già proponevo alla Commissione, in seno alla quale era stato chiamato, e sui quali tuttavia non insisteva per la difficoltà di intenderci; e fu allora che la Commissione deliberò, secondo me, molto ragionevolmente, di prendere per base il progetto del Ministero quanto alla sostanza, ed il mio quanto alla redazione.

Dei due emendamenti che proporrei, uno sarebbe relativo al tempo, l'altro alla quota di ritenenza, cioè che a vece di tre mesi, se ne stabilissero quattro, ed allora mi pare che si eviterebbero alcuni degli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Pareto; la ritenenza poi vorrei che a luogo del 25 fosse del 20 per cento, avuto riguardo principalmente alla ritenenza che già gravita su tutte le pensioni godute nello Stato ed all'estero.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la prima proposta del deputato Michelini, di stabilire quattro mesi invece di tre.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata la seconda di ridurre la ritenenza dal 25 al 20 per cento.

(È appoggiata.)

MOIA. Io appoggio tutti gli emendamenti che sono proposti, perchè, ritenendo la legge cattiva, mi accosterò a tutte quelle modificazioni che ne diminuiscono gli effetti.

Io non so spiegarmi come l'onorevole relatore della Commissione, il quale anch'egli ha combattuto la legge come ingiusta, ora si opponga ad un emendamento che tende a diminuire questa ingiustizia, in contraddizione alle ottime ragioni con cui ha sostenuta la sua tesi nella prima sua relazione.

Si tratta di sottrarre un maggior numero di persone agli effetti di una legge che noi crediamo ingiusta, e conviene dunque votare questo emendamento.

Lo stesso debbo dire di quelli proposti dal deputato Michelini, mercè i quali sempre più si diminuirà il numero di coloro che vengono colpiti da questa legge, la quale, a dir vero, non stabilisce una ritenenza, un'imposta, ma una vera confisca. Infatti non vi ha esempio di un'imposta del 25 per cento. Se si volesse mettere un'imposta sulla rendita, allora naturalmente anche tutti i pensionati dello Stato dovrebbero au-

dare soggetti, sempre però nella proporzione in cui sarebbero tassate tutte le altre rendite ma voler far pagare direttamente un equivalente delle imposte indirette, questo non mi pare un provvedimento consentaneo alla ragione finanziaria.

Osserverò ancora una cosa; il primo articolo dice che: « chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, eccedente lire 500, rimane oltre tre mesi all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento. »

Che cosa accadrà? Accadrà che un pensionario il quale avrà una pensione di 550 lire, si troverà in condizione peggiore di colui il quale ne avrà solo 500 o 480: ora domando io se sia conveniente che si adotti una legge che produrrà simili effetti, una legge di eccezione che si fa forse per motivi individuali, una legge che colpirà pochissime persone, delle quali, la più gran parte piuttosto che assoggettarsi a questa confisca rientreranno nello Stato.

Noi vedremo che questa legge finirà per fruttare pochissimo alle finanze, ed un provvedimento che rende poco alle finanze, e stabilisce una grande ingiustizia, non so se sia politico, nè conveniente.

Ed è un'ingiustizia per questa ragione: o la pensione è un diritto, o non lo è: se la pensione non è un diritto, se queste pensioni in qualche parte fossero eccedenti, allora si proponga una legge che le modifichi; ma ognivolta che si adducono ragioni di economia per procedere ad una riduzione, ad una ritenenza, qualunque proposta di modificare tali pensioni non può a meno di ledere i diritti acquistati; che le pensioni costituiscano un diritto acquistato, lo prova lo averle trasferite dai bilanci dei rispettivi dicasteri a quello delle finanze come facienti parte in un certo qual modo del debito dello Stato. Ora se lo Stato ha contratto un debito verso i pensionari, come può essere conveniente e giusto il sottoporli ad una ritenenza del 25 per cento?

Per siffatte ragioni io appoggio gli emendamenti che vennero proposti nell'intento di scemare gli effetti di questa legge, riservandomi di votare contro l'articolo primo, in qualunque modo sia concepito.

GASTINELLI. Se la discussione non procede simultanea sui vari emendamenti messi in campo, ma si limita a vece alla ricerca se si debba avantitutto approvare o no l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cavour, nulla ho da dire in proposito; ma se la discussione progredisce oltre sugli altri emendamenti accennati dall'onorevole deputato Michelini, io vorrei che anzitutto fossimo ben intesi sul senso di quell'articolo primo, sulla cui intelligenza, a dire il vero, mi sorgono parecchi dubbi.

Primamente si parla in esso di una ritenenza sulle pensioni del 25 per cento, ma non si accenna se in questa sia già compresa od esclusa da essa la ritenenza a cui già vanno per legge soggette tutte le pensioni.

Quando il deputato Michelini dice che riducendo anche la attuale ritenenza al 20 per cento si avrebbe tuttavia una tassa del 22 e mezzo per cento, suppone per verità che non debba l'attuale ritenenza comprendere quella antecedentemente imposta su tutte le pensioni indistintamente; voglio credere che così sia, ma conviene per norma del nostro voto che su di ciò siamo pienamente intesi.

In secondo luogo quest'articolo di progetto di legge stabilisce che colui il quale sta oltre tre mesi all'estero è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento *durante il tempo della sua dimora fuori Stato*. Io non veggio chiaramente espresso se in questo tempo soggetto a tassa sieno compresi anche i tre mesi in cui gli è permesso di stare impunemente all'estero, e se quindi la ritenenza debba solamente cadere sulla

eccedenza di questi tre mesi, oppure debba la stessa cadere su tutto il tempo in cui si è rimasto fuori di Stato.

In terzo luogo, quando l'articolo accenna alla rimanenza di oltre tre mesi all'estero, non veggovi espresso se questi tre mesi debbano essere continui, o bastino anche interrotti. Se si richiede l'assenza dallo Stato di tre mesi continui, potrebbe divenir illusoria affatto la disposizione di questa legge, perchè potrebbesi in un anno stare dieci mesi e mezzo fuori Stato, bastando l'interpolato ripatriamento di 15 giorni, e la dichiarazione di cui è cenno all'articolo 5, per eludere ogni effetto della medesima. Egli mi pare però necessario anzitutto che si vada intesi sulla natura di questi mesi.

E quando per rimuovere ogni effetto illusorio della legge si volesse credere bastanti per assoggettare il pensionato alla ritenenza i tre mesi di rimanenza all'estero, ancorchè interrotti, sorge allora per me un quarto dubbio, ed è se si debba ciò intendere nel circolo d'un anno, o per tutta la vita del pensionato; se si ha da intendere nel circolo d'un anno, mi acconcerò anch'io a quest'articolo di legge, poichè infine conviene uscire dall'arbitrario, e cercar nelle strettezze dell'erario ogni mezzo di far danari; ma se si dovesse intendere per tutta la vita del pensionato, così che non gli fosse più lecito assentarsi dallo Stato tre mesi ogni anno, mi parrebbe che il pensionato il quale non è obbligato in conseguenza naturale della sua pensione alla residenza, come lo è l'impiegato in attività, troverebbesi senza una legal ragione al mondo in peggior condizione di quest'ultimo, potendo questi in ogni anno nel tempo delle sue ferie assentarsi a piacimento dallo Stato.

Ecco i punti su cui io credo sia necessario che c'intendiamo prima di progredir oltre nella discussione dell'articolo e degli emendamenti allo stesso proposti dal deputato Michellini, ed è perciò che chiedo anticipatamente al ministro od alla Commissione che voglia su quelle questioni aprire il suo divisamento acciò si abbia una norma nel voto, ed un mezzo ad evitare colla precisione dei termini ogni ambiguità nella legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Gastinelli ha chiesto alcune spiegazioni sull'articolo primo.

Primieramente egli dimanda se nella ritenenza del 25 per cento si comprenda quella a cui le pensioni sono già sottoposte. Per me non v'è dubbio; questa è una ritenenza straordinaria che si aggiunge a quella stabilita con altra legge. Non si deroga a quanto è stabilito dalla legge sulla ritenenza delle pensioni, e non essendo ad essa derogato, quella legge rimane in vigore, e sussistono quindi le due ritenenze.

In secondo luogo egli chiede se, rimanendo il pensionato più di tre mesi all'estero, la ritenenza debba colpire solo il periodo di tempo che eccede i tre mesi, durante i quali è permessa la dimora all'estero, oppure se dovrà colpire tutto il tempo del soggiorno fuori Stato.

Anche qui io ritengo che debba essere colpita tutta la durata del soggiorno e la ritenenza estendersi su di essa.

Nella prima redazione presentata dal Ministero, il dubbio era tolto col dire: « I pensionari che rimarranno oltre tre mesi all'estero saranno sottoposti ad una ritenenza annua del 25 per cento, per tutto il tempo della loro dimora all'estero. »

Ove si stimasse, per evitare ogni dubbio, di aggiungere tutto dopo la parola *durante* il tempo, sarebbe dissipata ogni dubbio.

Finalmente l'onorevole deputato Gastinelli chiedeva se erano tre mesi continui o se erano saltuari. Qui pure mi pare

non v'abbia dubbio che si devono intendere tre mesi continui, giacchè certamente non si può tener conto corrente col pensionato sul tempo che passa all'estero. È vero che questo fornirà un mezzo per eludere in parte la legge; ma siccome per eludere la legge il pensionato sarà costretto a ripatriare temporariamente, noi avremo ottenuto un altro scopo, che è quello di rivedere tratto tratto fra noi una parte eletta dei nostri concittadini; perciò io non proverei cordoglio a vedere questa legge elusa nel modo indicato.

Mi pare di aver adeguatamente risposto a tutti i dubbi sollevati dall'onorevole deputato Gastinelli; e qui per conclusione mi torna in acconcio di dichiarare che io desidererei che la legge fosse adottata quale viene ora proposta senza emendamenti, giacchè se si vuole da un lato allargare il tempo e dall'altro diminuire la quota della ritenenza o finalmente elevare il *minimum*, veramente questa legge rimarrà poco fruttifera; nulladimeno io mi rimetto alla saviezza della Camera.

MICHELETTI G. B. L'onorevole Gastinelli si è posto nel luogo del giudice che deve applicare questa legge ai casi speciali, i quali, ove fosse sancita, si presenteranno, ed ha mossi alcuni dubbi sulla interpretazione di essa.

Io credo che veramente non esistano dubbi. La legge che prescrive una ritenenza sulle pensioni in generale non è con questa abrogata; anzi in quella, se non vado errato, non si parla di ritenenza, ma piuttosto di una tassa. Ad ogni modo non è abrogata.

Nè credo poi siavi dubbio sulla questione dei tre mesi, vale a dire se si debbano o no computare. Per chi voglia dare alla parola una genuina interpretazione è chiaro che si devono computare.

L'unica differenza che avvi in quest'articolo tra la mia redazione e quella proposta dal Ministero consiste nella parola *tutto*; io aveva detto: « durante il tempo della dimora all'estero, » e il Ministero diceva: « tutto il tempo. » Ma quando io indico una cosa, bene s'intende che indico tutta la cosa e non una parte di essa; su di questo mi sembra non possa nascere contestazione o dubbio.

Viene finalmente l'altra questione, se il tempo debba essere continuo o no. Io credo che per togliere questo dubbio basti il significato che si suole comunemente dare alle parole, e forse bastano anche i principii di giurisprudenza, secondo i quali quando non si indica se si parli di tempo continuo o no, si intende si parli di tempo continuo.

GASTINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Parmi che l'interpretazione che si vuol dare alla legge dal signor ministro la renda in verità troppo crudele. La permissione data al pensionato di andare all'estero per tre mesi non si deve oltrepassare; se si oltrepassa di pochi giorni la ritenenza sulla pensione, secondo il signor ministro, abbraccia anche quei tre mesi. Io comincio a notare che sopra i 98 pensionati che dimorano all'estero, tolti due o tre i quali godono di pensioni di qualche riguardo, quella della maggior parte di essi ascende a 800, 1100 o 1200 lire, e questi pensionari, da quanto si può vedere, ottennero la permissione di assentarsi per andare a sbrigare nelle lontane Americhe qualche affare di famiglia, o per qualche motivo di salute.

Ora mettiamo che uno di questi pensionati, partito per andare a sbrigare in qualche regione oltremarina i suoi affari, sia al ritorno trattenuto da fortuna di mare di ripatriare nel tempo che si era prefisso, dovrà egli perdere il 25 per cento sulla sua pensione?

Un altro per motivi di salute (perchè i pensionati sono d'ordinario vecchi, o se nol sono dovrebbero esserlo tutti, e come tali più soggetti degli altri agli acciacchi, solito corredo della vecchiaia), un altro, dico, per motivi di salute è obbligato a portarsi in paese estero a prendere bagni o bere acque salutari, coll'intenzione di ritornare prima della scadenza dei tre mesi; prima che scadano i tre mesi è colto da una recrudescenza della malattia da cui è travagliato, e questo male non solo lo costringe a nuove spese e nuovi dolori, ma lo sottopone ancora ad una ritenenza del 25 per cento sopra quei tre mesi che gli accordava la legge. Ognuno ben vede quanto questa interpretazione sarebbe crudele per questi poveri pensionati.

Il 25 per cento sulle pensioni dei ricchi non avrà forza di farli rientrare nello Stato, nè farà entrare nelle casse una somma di considerazione, perchè, come ho detto, i pensionati ricchi che vivono all'estero non sono che due, e sono anzi assicurato che uno di essi, il quale copriva una carica diplomatica nel regno di Napoli, è rientrato in Piemonte e vi ha preso domicilio. Io quindi stimo che l'interpretazione che vorrebbe dare il signor presidente del Consiglio alla mentovata disposizione di legge non sia da ammettersi, e che la ritenzione non debba partire che dalla scadenza dei tre o quattro mesi che sarà per fissare la Camera.

GASTINELLI. Io non voleva veramente collocarmi nel luogo del giudice, perchè sapeva qual sia il mio luogo in questa Camera; ma penso che anche il legislatore deve prevedere i dubbi che possono nascere nell'interpretazione della legge, e quando coll'aggiunta di una voce o frase si può torre da quella ogni ambiguità o pretesto a litigio, non credo debba omettersi per lasciarne la cura sempre all'interpretazione del giudice.

Infatti l'onorevole preopinante trova troppo rigorosa l'interpretazione data dal signor ministro delle finanze rapporto all'estensione della tassa anche a quel periodo di tempo per cui si poteva impunemente restar all'estero, allorchè si è quello ecceduto; io non insisterò nè sul rigore, nè sull'equità dell'interpretazione; dico tornar bene che la legge esprima il suo concetto o in un senso o in un altro.

Non è vero che in giurisprudenza quando è menzione di tempo s'intenda di tempo continuo.

La giurisprudenza varia secondo il diverso tema in cui è menzione di quel tempo, e alcune volte perciò intende il tempo continuo, altre volte il tempo utile, ossia il discontinuo.

Non voglio entrare in queste astrazioni al punto della presente questione; ma poichè secondo i diversi aspetti sotto cui si può considerare l'attuale legge, giova o ritenere un tempo continuo o discontinuo, non vedo perchè coll'aggiunta d'una parola non debbasi togliere ogni ambiguità.

So che adottando l'interpretazione che l'onorevole presidente del Consiglio crede naturale in questo articolo di legge, e quella esprimendo coll'aggiunta di *mesi continui*, la legge diventerebbe illusoria in molti casi, come ne è convenuto lo stesso onorevole presidente; ma amo anzitutto veder tolta ogni ambiguità dalla legge, ed espresso il vero suo senso, torni o no la stessa illusoria, poichè tornerà sempre gravosa ad una classe di cittadini.

Insisto adunque perchè se la Camera intende dare al presente articolo l'interpretazione accettata dall'onorevole presidente del Consiglio, si esprimano gli incisi dello stesso nei seguenti termini: « durante tutto il tempo » e « tre o quattro mesi continui. »

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

CORSI, rotatore. Io debbo scolarmi dell'appunto di contraddizione che mi ha fatto testè l'onorevole deputato Moia. Egli diceva che io era opponente alla legge, e che poi mi era opposto all'emendamento del deputato Cavour, che aveva per iscopo di mitigarlo.

È vero che io mi sono opposto alla legge, e l'ho dichiarato appunto nella relazione, tanto a nome della Commissione che a nome mio, ma credo poi di essere coerente a me stesso opponendomi all'emendamento Cavour, inquantochè egli vorrebbe col suo emendamento colpire solamente i pensionati che hanno più di 800 lire, mentre vorrebbe esentare quelli che ne hanno meno, e quindi questa legge, che ha in sè un germe d'ingratitude, avrebbe anche quello dell'ingiustizia e della parzialità.

Del resto io non aggiungerò più alcuna osservazione in merito al principio che informa la legge, poichè parmi sia di già stato abbastanza discusso; dirò solo questo, che se facciamo una legge di principio, sarà una legge ingiusta; se facciamo una legge di finanza, sarà una legge inutile, perchè non renderà nulla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Gustavo di Cavour che porta la cifra delle pensioni escluse alle lire 800 a vece delle lire 500.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Il deputato De Viry ha la parola.

DE VIRY. J'aurais à soumettre à la Chambre une simple réflexion avant qu'on vienne à la votation de l'article premier.

Tout à l'heure monsieur Moia a fait une réflexion qui m'a paru avoir sa gravité. Immédiatement après avoir entendu énoncer cette difficulté, sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, je me suis mis à établir quelques calculs, et j'ai vu, en effet, que ceux qui auront une pension excédant la somme de 500 francs, ceux qui auront 600 francs, par exemple, à titre de récompense pour les services qu'ils ont rendus à l'Etat, percevront, en réalité, une retraite moins considérable que ceux qui n'ont que 500 francs.

En effet, messieurs, si la pension est de 600 francs, le quart, c'est-à-dire le 25 pour cent, est de 150 francs; il ne resterait donc que 450 francs au pensionné. Si elle est de 550 francs, il ne restera au pensionné que 412 francs, 50 centimes; ce qui les mettrait dans une position inférieure à celui qui n'aurait mérité qu'une pension de 500 francs. Vous voyez donc que c'est là une anomalie évidente dans cette loi, et on ne peut la laisser subsister sans en détruire toute l'économie.

Je ne crois pas que l'intention du Gouvernement soit de diminuer les droits légitimement acquis par ceux qui ont rendu à l'Etat les services les plus réels et les plus dignes d'être convenablement rémunérés. Peut-on, je le demande, laisser subsister une telle absurdité? (Permettez-moi, messieurs, l'expression.)

L'autre jour, l'honorable monsieur Valerio citait un député de la Savoie qui avait manifesté, dans les bureaux, l'opinion de rejeter la loi. Je suis ce député; et, si j'ai insisté pour le rejet de la loi, c'est parce que je crains que le Gouvernement français n'use des représailles quant'à ses pensionnaires, nos concitoyens, qui vivent dans notre pays, après avoir consacré une partie de leur vie au service de la France. J'ai demandé le rejet de la loi, parce que je crois que les provinces frontières auront beaucoup à souffrir de la mesure que le Gouvernement veut adopter actuellement. Un pensionnaire qui jouirait d'une pension de 500 francs et qui aurait, je suppose, une campagne dans le Canton de Genève, ou dans les

départements français limitrophes de nos Etats, ne pourra-t-il pas aller passer plus de trois mois de l'année dans sa campagne, sans venir faire acte de présence dans les Etats et faire constater par l'autorité locale son intention de ne pas vouloir prolonger son séjour au delà du terme fixé par cette loi?

Cela me paraît un peu dur et assez singulier. Je voudrais tout au moins que l'on donnât une explication à ce sujet; je voudrais même qu'aux expressions de *tre mesi continui* l'on ajoutât *annualmente*, parce qu'il faut bien que l'on sache que ce sont trois mois chaque année. Il ne faut pas qu'on puisse entendre la loi dans ce sens, qu'une fois qu'on aura passé trois mois dans une campagne qui est en dehors de la frontière du pays, l'on ne puisse pas y retourner une autre année, ou même dans le courant de la même année si des affaires urgentes vous y appelaient.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Cela est suffisamment indiqué dans la loi.

DE VIRY. Je vous demande pardon, si on n'ajoute pas les mots *chaque année*, il peut y avoir quelques doutes, et jamais dans aucune loi il ne faut laisser une ombre de doute sur la véritable intention du législateur.

Pour obvier aux graves inconvénients que j'ai signalés en commençant, je proposerai l'amendement suivant.

Je voudrais qu'il fût dit dans cette loi que pour les pensions excédant 500 francs, la réduction du 1/4 ne pourrait les faire descendre au dessous de 500 francs; en d'autres termes, qu'on fixât un *maximum* qui ne pourrait être en aucun cas inférieur à cette somme. Ainsi celui qui jouirait de 600 francs de pension serait toujours sûr de voir le chiffre de sa pension égal à celui qui n'en aurait qu'une de 500 francs.

On pourrait ainsi proposer cet amendement à la fin de l'article: « con che però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette. »

J'ai fait cette rédaction, sauf à la Chambre à la changer, si elle le croit; je n'ai voulu que bien faire comprendre mon idée, mais le principe doit être que jamais la pension ne puisse en aucun cas être réduite au dessous de la somme de 500 francs. C'est la limite que le Ministère veut établir, et je crois aussi celle que la Chambre adoptera.

J'insiste donc pour qu'on veuille prendre mon amendement en considération.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato De Viry.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato G. B. Michelini.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AGNÈS. Il soggiorno all'estero, sia di tre, sia di quattro mesi, equivale ad un'assenza temporaria, la quale non esime il pensionario dall'andare soggetto alla tassa personale e mobiliare; io non ravviso in siffatta assenza motivo sufficiente per privare il pensionario d'una parte della pensione. La ragione della proposta legge sta nella residenza all'estero, per cui il pensionato rendendosi col suo fatto immune dalle tasse cui vanno soggetti i suoi concittadini, sembra giusto che egli venga a sua vece sottoposto ad una ritenenza o tassa equivalente a quella che pagano gli altri. Questa ragione non milita più nel caso di breve assenza; ed è breve quella di tre o quattro mesi, che non costituisce punto la residenza propriamente detta, la quale per lo più non si acquista che colla permanenza in un dato luogo, pendente il termine d'un anno. Io propongo quindi che invece di 3 o 4 mesi si dica per un anno.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Agnès.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michelini che protrarrebbe a quattro mesi il tempo della dimora all'estero, invece di tre...

VALERIO. (*Interrompendo*) Io ritengo che sia di tutta necessità che l'emendamento dell'onorevole Michelini venga adottato perchè coloro che recansi ai bagni in paese alquanto lontano abbiano il tempo di ripatriare.

Tutti sanno che la stagione dei bagni dura tre ed anche quattro mesi; bisogna dunque lasciare, a coloro che vi si recano il tempo di ripatriare; altrimenti al male che già sono obbligati a soffrire, ne aggiungerete un altro alla borsa, che è pur gravissimo, giacchè io qui tengo particolarmente conto dei pensionati poveri o poco facoltosi.

PARETO. Appoggio anch'io quest'emendamento in considerazione dei naviganti. I naviganti possono essere costretti per fortunosi accidenti a stare molto più di tre mesi in mare, ed allora per qual ragione dovranno perdere parte della loro pensione per una circostanza indipendente dalla loro volontà? Si vede adunque che bisogna prolungare questo tempo, altrimenti avranno luogo delle ingiustizie gravissime.

PRESIDENTE. Chi intende adottare il termine di quattro mesi proposto dal deputato Michelini voglia sorgere.

(È approvato.)

Chi intende adottare la riduzione della tassa da 25 a 20 per cento voglia alzarsi.

(Fatta prova e controprova è rigettata.)

Chi intende adottare l'aggiunta della parola « continui » dopo « i quattro mesi » voglia alzarsi.

(È adottata.)

Chi intende adottare l'aggiunta della parola « tutto » che si dica cioè: « durante tutto il tempo della sua dimora fuori dello Stato » voglia levarsi.

(La Camera approva.)

RICCI. Chiederei una spiegazione alla Commissione, vale a dire se fra le pensioni a carico del bilancio dello Stato siano comprese quelle concesse dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dall'Economato. Ove siano comprese, io ho nulla ad aggiungere, ma se nol fossero, mi pare non esservi ragione di escluderle. I motivi di questa legge sono l'eguaglianza di tutti i cittadini ed i bisogni dell'erario; ora è evidente che questi motivi militano in modo particolare per sottoporre alla ritenenza anche le dette pensioni, le quali sogliono essere accordate a persone generalmente non tanto bisognose come molti degli altri impiegati.

Quindi se la Commissione sa che vi siano comprese, nulla più occorre; ma ove non lo siano, dimanderei che fosse aggiunta questa spiegazione, dicendo, per esempio: « non escluse quelle dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato. »

CORSI, *relatore*. La Commissione non crede che ci siano comprese.

Il progetto della Commissione dice, come quello del Ministero, che le pensioni che vanno soggette alla ritenenza sono quelle che sono a carico del bilancio dello Stato, e siccome quelle a carico dell'Ordine di san Maurizio non sono comprese nel detto bilancio, così non s'intende parlare delle medesime.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Evidentemente qui non si comprendono nè le pensioni dell'Economato, nè quelle dell'Ordine dei santi Maurizio

e Lazzaro, giacchè quei bilanci sono distinti da quello dello Stato. D'altronde nel colpire questo genere di pensioni non vi sarebbe nemmeno più lo scopo fiscale, giacchè se si sottoponesse ad una ritenenza, essa non andrebbe già a beneficio delle finanze, ma bensì ricadrebbe a vantaggio di quei due istituti, quindi non si raggiungerebbe lo scopo finanziario che ha dettata questa legge.

D'altra parte siccome l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e l'Economato dispongono delle pensioni da essi conferite, se stimeranno di dover adottare qualche disposizione relativamente ai pensionati che vivono all'estero, si potrà, secondo le forme che regolano l'amministrazione di questi corpi morali, provvedervi; ma io non credo che abbia la Camera a fare in certo modo un atto di amministrazione interna per ciò che riflette l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e l'Economato. Io quindi mi oppongo formalmente alla proposta dell'onorevole deputato Ricci.

RICCI. Domanderei di aggiungere un'osservazione. Io ignoro, e parmi sia lecito dubitare se queste due amministrazioni abbiano la facoltà legislativa; credo che quando si tratti di stabilire qualche norma che ecceda la pura parte regolamentare ed amministrativa, quando trattasi di menomare dei diritti delle persone, debbano ricorrere al potere legislativo. E questa necessità dell'intervento e sanzione legislativa è sempre indispensabile quand'anche vogliano considerarsi come speciali e separate amministrazioni. Senza discutere la precisa lor natura, sono denari e redditi pubblici, amministrati in una forma diversa, se vuoi, dei beni demaniali. Pertanto ogni qual volta vanno ad essere goduti all'estero, sono goduti da persone le quali nella loro generalità non sogliono essere in condizione così infelice come molti dei pensionati dello Stato, come sono i bass'ufficiali, soldati ed i piccoli impiegati, che hanno il miserabile assegnamento portato dai regolamenti. Quindi non vi è ragione per porli fuori di questa legge, che certamente non è né larga, né liberale. Tutti i motivi che si sono addotti a favore di questo progetto militano in grado più eminente per queste pensioni ordinariamente più ricche; esse difatti sogliono eccedere le 500 lire, e sono sovente godute da persone assai meglio provviste di fortuna. Il non comprenderle nella legge costituisce una irragionevole ed ingiusta eccezione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Ricci.

(È appoggiata.)

PARETO. Ho domandata la parola per fare una osservazione a quanto diceva il signor ministro, che cioè la ritenenza che si volesse fare ai pensionati dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato andrebbe a beneficio di quelle amministrazioni e non dello Stato.

Io osservo che con questa legge si vorrebbe imporre una tassa sulle pensioni che si godono all'estero, perchè vada in supplemento di quelle materie che indirettamente il pensionato non consuma nel paese. Ora, il pensionato dei santi Maurizio e Lazzaro che risiede all'estero non consuma né tabacco, né sale, né altra derrata soggetta a dazio, come non ne consuma il pensionato dallo Stato che dimora all'estero; dunque per la stessa ragione si deve imporre una tassa sulla pensione di cui gode l'impiegato dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato, la quale deve andare a beneficio dello Stato e non di quelle amministrazioni.

VALERIO. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole mio amico Ricci, e credo che, volendo essere logici, non si possa fare a meno di ammetterla.

Altra volta ho già ricordato come la Camera abbia ricono-

sciuto il diritto che essa ha di sindacato sopra i bilanci dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato; ho ricordato come, malgrado che scendesse dal banco della Presidenza il compianto deputato Pinelli per combattere la mia proposta, la Camera adottasse un ordine del giorno in cui si invitavano i signori ministri a presentare quei bilanci alla Camera.

Questo voto della Camera indica evidentemente che devono far parte del bilancio dello Stato i bilanci di questi due corpi, i beni dei quali, checchè si dica, checchè si faccia, se si guarda alla loro origine, non si può a meno di convenire che sono beni nazionali; quindi la Rappresentanza nazionale ha diritto e dovere di sottoporli a sindacazione. Altra volta quando verteva la questione sulla ammissibilità dell'onorevole deputato Gerbore, l'onorevole ministro dell'interno diceva che io non aveva citato regolarmente il fatto avvenuto, e rammentava un altro dibattimento avvenuto nel quale, secondo il signor ministro, la Camera si sarebbe pronunciata in modo differente. Ma io farò qui notare che la questione era ben diversa.

Come ho detto, nel 1850, la Camera con una sua risoluzione prescriveva la presentazione dei bilanci dell'Ordine mauriziano e dell'Economato, prescrizione a cui il Ministero ottemperava in quell'anno (e giovami sperare che gli attuali ministri non vorranno ricusarsi dal produrli anche nel presente), ed ecco adunque quei bilanci implicitamente dichiarati bilanci dello Stato. Ma più tardi veniva la legge sulla contabilità generale; allora io domandai una prescrizione relativamente alla condizione dei beni di queste due corporazioni, che io volevo equiparare ai beni demaniali. Dall'anno 1850 al 1853 i difensori dell'Ordine mauriziano erano aumentati di numero alla Camera, e la mia proposta non ebbe il favorevole risultato ottenuto la prima volta, ma ciò non toglie che colla votazione del 1850 non sia stata prescritta la presentazione dei due bilanci, e che quindi se si tassano le pensioni conferite dallo Stato, non si debbano anche tassare quelle conferite dall'Ordine mauriziano e dall'Economato.

Del resto io osservo che questa ritenenza sulle pensioni si fa perchè i pensionati assenti non producono alle finanze dello Stato quello che producono i pensionati che risiedono nello Stato; dunque ragion vuole che anche i pensionati dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato siano tassati.

Se poi si guarda alla condizione di questi pensionati, egli è evidente che quelli dell'Ordine mauriziano e dell'Economato sono i più ricchi e facoltosi, e nello stesso tempo quelli che forse hanno resi minori servizi allo Stato.

Dirò di più: vi sono molti pensionati compresi in quei bilanci i quali, ben lungi dall'aver resi buoni servizi allo Stato, ne hanno all'opposto resi dei cattivi; ed io prego i signori ministri ad osservare se nel bilancio dell'Economato non si trovino certi cardinali i quali, ben lungi dall'appoggiare la politica del Governo costituzionale a Roma, anzi la combattono continuamente, ed io non vedo perchè noi, che ci facciamo a tassare i nostri poveri impiegati che hanno lavorato trenta, quaranta anni, che hanno sudato pel bene della nazione, ci facciamo a tor loro il quarto di una misera pensione di mille lire, e poi lasciamo godere a nemici delle nostre istituzioni da 18 a 20 mila lire all'anno per osteggiare il nostro paese!

Io questo credo che non possa assentirlo né la Camera né il Ministero, e che quindi volendo fare una legge che sia possibilmente equa, ch'è equa in modo assoluto non la posso ritenere, debba necessariamente applicarsi ai due bilanci sopra indicati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Valerio non avendo potuto indurre la Camera ad adottare la sua proposta pregiudiziale e far rigettare il principio della legge, cerca di ottenere il suo intento coll'esagerarlo.

A me sembra infatti che vi sia vera esagerazione nella fatta proposta di estendere alle pensioni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato la disposizione che si propone per le pensioni che sono a carico del bilancio dello Stato.

Dirò prima di tutto che osterebbe in modo formale e preciso alla proposta relativa alle pensioni conferite dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro l'articolo 78 dello Statuto.

Diffatti quest'articolo è così concepito: « Gli Ordini cavallereschi, ora esistenti, sono mantenuti colle loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. »

Egli è dunque evidente che se noi ci facessimo ad imporre una ritenenza, una tassa sulle pensioni concesse dall'Ordine di san Maurizio a beneficio dell'erario, noi impiegheremmo ad uso diverso da quello prefisso le dotazioni dell'Ordine; questo mi pare evidente ed incontrastabile, e quindi si andrebbe contro la disposizione letterale e precisa dell'articolo 78 dello Statuto.

Dopo di aver fatta la ritenenza, sarebbe forza lasciarla a beneficio dell'Ordine stesso; bisognerebbe dire che sarà l'Ordine che godrà di questo 25 per cento. Ora io non vedo motivo onde il Parlamento abbia da ingerirsi nell'amministrazione interna dell'Ordine per operare a di lui vantaggio una ritenenza del 25 per cento. Io non credo che l'Ordine abbia bisogno della sanzione legislativa, salvo il caso forse, che io non potrei accertare in questo momento, che la pensione fosse stata concessa in modo assoluto ed irrevocabile, ciò che non è per le pensioni a carico del bilancio dello Stato, pensioni che non possono godersi attualmente in virtù delle leggi vigenti, se non quando si faccia ferma dimora nello Stato.

Io dico adunque che la proposta essendo, a mio parere, assolutamente contraria ad un articolo dello Statuto, il volere dare a quella legge questa estensione, torna in altro modo a voler far cadere la legge, e spingere la nave che la porta contro uno scoglio.

La stessa cosa può dirsi delle pensioni relative all'Economato. Ecco che cosa si legge nell'articolo 18 dello Statuto:

« I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero saranno esercitati dal Re. »

Ora le pensioni relative all'Economato rientrando nella materia beneficiaria, se noi vogliamo regolarla, violiamo l'articolo 18 dello Statuto.

Nè credo poi che succedano quegli inconvenienti che taluno ha accennati, vale a dire che non vengano colpite da tassa alcune grasse pensioni godute da persone che osteggiano le nostre istituzioni, imperocchè in tal caso non si tratterebbe di pensioni, ma bensì di benefici, i quali non si potrebbero sottoporre a questa imposta, sinchè non emani alcuna disposizione generale a tale riguardo. (*Segni di dissenso a sinistra*) Questa è la mia opinione.

Del rimanente è d'uopo notare che l'Economato in proporzione annovera un numero assai minore di pensionati residenti all'estero che non il bilancio dello Stato.

Io mi oppongo dunque alla proposta del deputato Ricci, perchè è contraria a due articoli dello Statuto, ed è un modo

indiretto di far respingere la presente legge. Ciò non mi farebbe meraviglia qu'anto al deputato Ricci, il quale ha votato contro il principio della legge, ma mi recherebbe stupore quanto a quei deputati i quali avendolo sancito, nel desiderio di procurare un qualche provento alle finanze, verrebbero in modo indiretto a favorire lo scopo degli avversari della presente legge.

VALERIO. Il signor ministro ha esordito dicendo che non avendo io potuto fare adottare la questione pregiudiziale da me testè proposta, io cercava di esagerare l'indole della legge per poter giungere allo stesso fine con un altro mezzo.

Io ho dichiarato che considero questa legge come una legge eccezionale, anormale ed ingiusta, e continuo a pensare così, nè nascondo il mio pensiero. Siccome non nascondo mai il mio pensiero, così deve credere il signor ministro che quando propongo un emendamento io non ho di mira che l'efficacia reale di quest'emendamento, e noi faccio mosso da secondi fini, poichè sono solito a dichiarare altamente a qual fine io tendo. Infatti, quando io appoggiava l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Michellini, di allungare il permesso a quattro mesi, il signor ministro che votava per questa stessa proposizione era convinto che in quel momento io faceva una proposizione sincera, perchè egli stesso la veniva accogliendo col suo voto.

Il signor ministro ha detto che ove fosse vinta la proposta fatta dall'onorevole mio amico Vincenzo Ricci, la legge tornerebbe vana.

Io credo al contrario, che se vi ha un mezzo per cui questa legge possa essere condotta a buon porto traverso i banchi di sabbia, e i numerosi scogli che va incontrando nel suo cammino, questo mezzo sia quello di prendere il pilota che le verrebbe fornito da questo emendamento, perchè in tal caso essa arrecherà un qualche beneficio alle finanze, mentre in caso diverso non darebbe questo frutto e non rivestirebbe il carattere di giustizia che acquisterebbe quando si faccia a colpire certe pensioni che una gran parte dei deputati non ama guari di vedere registrata sui bilanci dello Stato. Se poi fosse vero che la proposta fosse contraria alla costituzione, avrebbe ragione il signor ministro; ma questo non è certamente. L'articolo dello Statuto in cui è detto che le dotazioni degli Ordini cavallereschi sono posti intieramente sotto la salvaguardia del Re, non lo combatto, ma faccio osservare come i beni dei santi Maurizio e Lazzaro sieno stati ipotecati a favore della Banca per ottenere un prestito necessario alle finanze dello Stato.

Ora ben vede il signor ministro che quando si possono ipotecare i beni di una corporazione, evidentemente questi beni appartengono allo Stato, e che potendovi esercitare un'azione così grave, così importante come fu quella, molto meno inconstituzionale sarebbe la ritenenza sulle pensioni quale veniva proposta.

Quanto poi ai benefici, alla cosa beneficiaria la quale egli ritiene estranea al nostro sindacato, dirò che io non ho già proposto che venissero tassati i benefici, ma ho bensì appoggiata la proposizione che venissero tassate le pensioni.

Mi rincresce molto che la proposta dell'onorevole Ricci non abbracci o non possa abbracciare anche la tassazione dei benefici; ma se si colpiscono le pensioni che sono iscritte sull'Economato, io prego il signor ministro di persuadersi che queste pensioni, gran parte delle quali è consumata a Roma, sono di qualche riguardo, e che sono di molto maggior momento che non le pensioni civili e le militari di cui abbiamo avuta la nota comunicata alla Commissione, la quale non contiene che meschinissime pensioni.

Or dunque, non essendo incostituzionale la ritenenza né sopra l'uno, né sopra l'altro dei due istituti sovraccennati, e potendo, e dovendo il frutto di questa ritenenza bene applicata andare a beneficio delle finanze dello Stato, perchè l'Economato soccorre i parroci poveri, e tutti i poveri parroci soccorsi dall'Economato non hanno più d'uopo di essere soccorsi dal bilancio dello Stato, potendo le pensioni dei santi Maurizio e Lazzaro giovare a remunerare reali servizi resi allo Stato, e quindi risparmiare altri compensi allo Stato medesimo, io penso perciò che la maggioranza, se vuole che questa legge porti veramente qualche frutto, deve far buon viso all'emendamento proposto dal deputato Ricci.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pareto.

PARETO. Parendomi che sia sorto uno scrupolo circa alla proposta di toccare alle pensioni conferite dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dall'Economato, io sorgo per proporre una redazione la quale non si opponga alle disposizioni contenute nello Statuto. Questo non dice che non si possa mettere una tassa sopra le pensioni provenienti da qualunque parte, quindi io proporrei una redazione concepita in questa maniera :

« Dal primo aprile 1854 chiunque è provvisto di pensione a carico dei bilanci dello Stato, compresi quelli dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato, pagherà una tassa del 25 per cento, ragguagliata al tempo della sua dimora fuori dello Stato. »

A questo modo non si parla più di ritenenza, ma bensì di tassa, come infatti dalle sue parole l'ha sempre considerata il signor ministro, il quale ha detto più volte essere suo intendimento che gli assenti supplissero per quelli che non pagano presenti. Ora pare che ragion voglia che gli assenti pensionati dall'Ordine di san Maurizio paghino allo stesso modo degli assenti pensionati dallo Stato. L'assenza degli uni, come degli altri porta danno al Tesoro, e se vogliamo essere giusti bisogna che paghino questa tassa tutti quelli che non pagano la tassa diretta. In questa maniera credo che sia tolto qualunque scrupolo, poichè la parola *tassa* non è proibita da veruno Statuto.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Ricci accetta questa redazione?

RICCI. Sì.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Pareto ha creduto di evitare la difficoltà da me mossa e che prende origine dall'articolo 78 dello Statuto, col proporre che si sostituisca alla parola *ritenenza* la parola *tassa*. Ma con ciò non si muterebbe che la parola, non l'essenza della cosa. Se noi sottoponiamo i pensionati che vogliono andare all'estero ad una ritenenza del 25 per cento, egli è perchè la pensione fu concessa sotto l'espressa condizione di goderla nel paese. Vi fu una specie di contratto fra lo Stato ed il pensionato. Il Governo era in potere di imporre questa condizione. Ora modifica questo contratto, e lo modifica fino ad un certo punto nell'interesse del pensionato, poichè invece di un formale divieto di andare all'estero, salvo un'approvazione, gli dà facoltà di assentarsi mediante il pagamento del 25 per cento. Il pensionato è sempre in facoltà di non peggiorare la sua condizione rimanendo nel paese.

Le pensioni concesse dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dall'Economato non lo furono con questa condizione, non lo furono coll'obbligo di chiedere speciale permesso al ministro delle finanze. Quindi se si imponesse una tassa su pensionati dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro si farebbe una cosa ingiusta, perchè si porrebbe una imposta sopra una sola classe di cittadini, si cadrebbe nell'errore che

notava l'onorevole deputato Moia, si colpirebbe cioè una sola delle sorgenti della rendita.

Se non vi fosse questa clausola rispetto ai pensionati dello Stato, io terrei per buona l'obbiezione del deputato Moia, perchè una pensione data in modo assoluto e senza condizioni è una rendita come un'altra, e non potrebbe essere specialmente tassata senza violare quell'altro articolo dello Statuto, il quale vuole che le tasse siano su tutti egualmente ripartite. Mi oppongo quindi alla nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Pareto, perchè se non è così contraria all'articolo 78 dello Statuto, lo è però a quello che stabilisce doversi le imposte ripartire, e non vi sarebbe motivo maggiore per colpire le pensioni date dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, piuttosto che quelle concesse dai corpi morali, dai municipi e persino anche dai privati.

Per questi motivi, lo ripeto, mi oppongo alla proposta del deputato Pareto, perchè essa violerebbe, a mio credere, non solo un articolo dello Statuto, ma ben anche un grande principio di giustizia.

DEPHETIS. Vorrei fare un'osservazione a quanto ha detto ultimamente l'onorevole signor ministro delle finanze.

Egli diceva che gli impiegati ricevono la loro pensione in forza quasi di un contratto, nel quale lo Stato loro impone la condizione che debbano rimanere nello Stato se vogliono fruirne. Perciò egli crede che si possa colpire di una tassa o ritenenza le pensioni, e non essendovi, secondo lui, questa condizione, quando si tratta delle pensioni dell'Ordine mauriziano, o dell'Economato, non si potrebbe sottoporle a ritenenza.

Ma io osservo: per qual motivo lo Stato impone questa condizione ai pensionati? Questa restrizione è ella per avventura ordinata senza ragione? Mai no; e la ragione si è questa, che si vuole che queste somme che loro distribuisce in tante pensioni in compenso di servizi prestati vengano consumate nel paese, e così rientrano nella circolazione, ed in parte erogate nel pagamento delle imposte indirette ritornino a vantaggio del Tesoro.

Questo e non altro si è il motivo pel quale lo Stato restringe o toglie ai pensionati di potere uscire dallo Stato.

Ora io dico: guardiamo alla vera essenza della tassa o ritenenza che dir si voglia, che poco importa con che parole si chiami. La vera essenza di questa tassa è una imposta sopra una rendita, o quanto meno sopra una parte di una rendita.

Io citerò un esempio alla Camera, che mi pare molto opportuno a chiarire la questione presente, voglio dire la tassa sulle rendite dei corpi morali e delle manimorte.

Quali motivi si addussero onde sostenere la giustizia di quella tassa? Si disse appunto che, siccome i beni dei corpi morali e delle manimorte non passando da uno ad altro possessore, e quindi essendo sottratti a quelle tasse che le leggi impongono in caso di trapasso nei beni dei cittadini, affine di pareggiare innanzi all'imposta i corpi morali e le manimorte, era giusto di colpire di una tassa particolare i loro beni.

Allo stesso intento mira la proposta dell'onorevole Ricci, una volta ammesso, come ammette il signor ministro, che le pensioni debbano esser tassate quando sono godute fuori Stato.

La proposta Ricci ha per iscopo di rifornire le casse dello Stato di quel tanto di cui avrebbero vantaggio quando le pensioni fossero consumate nell'interno. Ora domando io se questo stesso danno lo Stato non lo riceve tanto nel caso delle pensioni accordate direttamente dall'erario, quanto nel caso delle pensioni accordate sui bilanci dell'Economato e dell'Ordine mauriziano.

Nè vale il dire che le due amministrazioni siano o debbano credersi separate dall'amministrazione dello Stato. Non è qui necessario di discutere questa questione. Nel caso attuale la questione è diversa; la legge in questo caso contempla alcune rendite speciali godute da cittadini le quali pel luogo nel quale sono consumate non soggiacciono ai pesi di cui sono gravate in generale altre rendite; e per questo motivo le colpisce di una tassa. Ed io credo che il potere legislativo è nel suo pieno diritto di ciò fare.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Aggiungerei poche osservazioni. Io non conteso al potere legislativo il diritto di colpire tutte le proprietà, e di dare a questa imposta tutta l'estensione che crede più consentanea all'interesse pubblico; e per conseguenza sarei anche inclinato ad ammettere che se il potere legislativo volesse fare una legge la quale colpisse d'imposta gli assenti, abbia il diritto di farla; sebbene quella, d'uopo è pur confessarlo, sarebbe una legge contraria alla libertà, al diritto che hanno tutti i cittadini di dimorare ove meglio loro attalenta. Ma qui noi non facciamo una legge generale contro gli assenti, non li assoggettiamo tutti ad una imposta, ci limitiamo a un sol punto. Troviamo nei nostri bilanci pensioni concesse coll'espressa condizione che quei pensionati che si assenteranno dallo Stato senza permesso le perderanno; noi li liberiamo ora da questo vincolo, e invece di attribuire al potere esecutivo la facoltà di dare e di negare questo permesso, stabiliamo che egli abbia sempre ad accordarlo ad una determinata condizione, che è quella di riscuotere dal pensionato il 25 per cento. Noi con questo non modificiamo nessuna delle condizioni preesistenti, cambiamo solamente la persona che dà la licenza in un articolo di legge, stabiliamo le condizioni entro cui questa licenza può essere data, senza apportarvi alcuna estensione, per non cadere nella necessità di applicare le leggi a tutte le pensioni private.

Infatti, l'istituzione dei santi Maurizio e Lazzaro, come già più volte fu detto in questa Camera (nel quale avviso pare che la Camera abbia pure assentito), è un corpo morale che ha uno scopo determinato, che è quello di alleviare le infermità di certa classe sofferente, come quella dei lebbrosi e di altri, e di soccorrere alcuni infelici indicati dagli articoli degli statuti, e finalmente di dar pensione a certe determinate categorie di persone; ma sono cose queste sempre interamente private, soggette, come qualunque istituzione di corpi morali, al controllo del Governo, ma nulla più che ad un controllo, perchè le opere private dei corpi morali hanno, in virtù delle nostre leggi, un'amministrazione interamente propria, indipendente da quella dello Stato, e da quest'ultima distinta per modo che non si potrebbe confondere senza urtare colla legge.

Io osserverò agli onorevoli Ricci e Pareto che, se si colpissero le pensioni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, non vi sarebbe motivo di esentare tutte quelle delle molte opere pie della città di Genova, le quali importano a certe determinate persone annue pensioni. Certo gli onorevoli proponenti non ignorano come nella città di Genova vi siano moltissime istituzioni analoghe a quella dei santi Maurizio e Lazzaro, le quali conferiscono doti e pensioni a certe determinate famiglie; qui invece di essere paghe, che direi famigliari, sono fatte in favore di certe categorie di persone; ma in sostanza è la stessa ed identica cosa.

Io credo quindi che sarebbe sovranamente ingiusto di colpire i pensionari dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e lasciare esenti quelli delle opere pie della città di Genova, che hanno per iscopo di accordare pensioni, mentre sono

d'altronde convinto che non sia giusto colpire nè gli uni, nè gli altri, perchè essendo, in fine di analisi, tutte pensioni di corpi morali, non hanno altra natura che quella di una istituzione puramente privata.

E che siano pensioni di corpi morali private anche quelle date dall'Ordine mauriziano, lo dice chiaramente lo Statuto, il quale riserva a quella istituzione le dotazioni che ha.

È dunque riconosciuto dallo Statuto che questo corpo ha una esistenza indipendente affatto da quella dello Stato; lo Statuto non fa altro che riconoscere e proclamare questo principio, e, ciò premesso, non è più suscettibile, a parer mio, di essere discusso.

Concludo adunque col dichiarare che, secondo me, si andrebbe non solo contro alla lettera dello Statuto, approvando la proposta del deputato Ricci, ma che si farebbe inoltre opera ingiusta, perchè non si colpirebbero tutte le istituzioni che sono in condizioni identiche; e per questo motivo sostengo che non si debba dare alla legge una estensione maggiore di quella ammessa dal Governo, in quanto che, nei termini proposti, non è che la riforma di una amministrazione già esistente, e dandovi un'altra estensione si entrerebbe in una questione gravissima che ora non converrebbe agitare.

MELLANA. Io tolgo a difendere la proposta del deputato Ricci nell'interesse dei pensionati dell'Economato e della religione dei santi Maurizio e Lazzaro.

Io accedo all'idea emessa dal ministro delle finanze, vale a dire che si lederebbe di soverchio la libertà dei cittadini ove per fruire di una pensione si divietasse loro di recarsi all'estero.

Ma il signor ministro dice: nell'intento di non scemare la libertà di siffatti cittadini, propongo di fare un contratto; li rendo immuni dal vincolo dianzi mentovato, ma ad un tempo li sottometto alla ritenenza del 25 per cento durante il tempo in cui rimarranno all'estero.

Ma io domando: non è forse in potestà del potere legislativo di porre tali cittadini nel regime comune? Nessuno lo può contendere. Dunque è in nostra balla o l'esimere tali impiegati dall'obbligo sopra accennato, o l'addivenire ad un contratto di transazione.

Ciò posto, io affermo che al primo ufficiale dell'Ordine mauriziano ed ai ministri competendo la facoltà di designare le persone benemerite a cui si debbe concedere una remunerazione, potrebbero dire essi medesimi: vi accordo una pensione, ma voi dovete fruirne nello Stato.

Nessuno rivocherà in dubbio che si potrebbe imporre loro tale obbligazione. Ciò essendo, perchè lasceremo noi questi pensionati sotto il regime di una legge che vogliamo abrogare per tutti i pensionati dello Stato? Perchè dovremo lasciare i pensionati della religione dei santi Maurizio e Lazzaro e quelli dell'Economato sottoposti al potere discrezionale del Ministero, che potrà a loro riguardo usare del diritto esorbitante di costringerli a rimanere in patria? Io credo che così non l'intenda nè il signor guardasigilli quando concede una pensione sui fondi dell'Economato, nè il primo ufficiale dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, nè alcuno dei signori ministri quando concedono una pensione ad un benemerito cittadino.

Se dunque siamo convinti doversi lasciare ai pensionati, mediante una ritenuta del 25 per cento sulla loro pensione, la facoltà di andarsene all'estero, non dobbiamo negare questo favore ai pensionati della religione dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato. Parmi adunque che la Camera, nell'interesse stesso di questi pensionati, debba accettare quest'emendamento.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole deputato Mellana avendo eccitato il guardasigilli a rispondergli, farò osservare che la sua proposta può accennare al presente od all'avvenire. Quanto al presente non è stabilito che quelli che godono d'una pensione sull'Economato debbano rimanere in paese; quindi se ora si volesse ai medesimi applicare l'attuale disposizione si darebbe alla legge un effetto retroattivo che a nessuna legge vuolsi attribuire. Quanto all'avvenire, il Governo vedrà quello che conviene di fare; ma siccome la legge andrebbe a colpire quelli che già sono investiti di pensione, mi pare che la stessa condizione adottata dal deputato Mellana debba persuadere la Camera che non si può, coll'articolo in discussione, gravare tutti quelli che attualmente godono di una pensione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Ricci formolata dal deputato Pareto, così concepita:

« Dal primo aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico dei bilanci dello Stato, compresi quelli dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato, pagherà una tassa del 25 per cento ragguagliata al tempo della sua dimora fuori lo Stato. »

Chi intende approvare questa proposizione voglia alzarsi. (Fatta prova e controprova, la Camera non adotta.)

Metto ora ai voti l'aggiunta del deputato De Viry.

DE VIRY. Avant qu'on vote l'addition qui est proposée, je voudrais encore faire une observation.

Il est dit dans cet article: *Dal primo aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, eccedente lire 500.*

Ici je voudrais savoir si on doit faire le cumul des pensions. Par exemple, vous avez des pensions de 250 francs, qui sont, si je ne me trompe, les pensions des médailles militaires, ainsi que celles accordées au mérite civil et autres encore. Je suppose que le même individu ait trois médailles; ces trois pensions réunies formeraient...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ce n'est pas une pension, c'est ce qu'on appelle *soprasoldo*.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. In quanto al merito civile, è una dotazione estranea ai bilanci dello Stato.

DE VIRY. Si c'est une dotation, elle pèse sur le budget, et est conséquemment considérée comme une pension.

De quelque manière que vous envisagiez la question, il n'en est pas moins vrai que ce militaire mis à la retraite conservera ces pensions, et dès lors pourquoi ne rentrerait-il pas dans la catégorie des pensionnaires dont nous discutons les droits? Je demande une explication à cet égard.

GALVAGNO. Osservo che la dotazione del merito civile ricade sul bilancio dei santi Maurizio e Lazzaro. Sono 50,000 lire che l'Ordine, credo, dà al Governo per questa dotazione. Io credo che la cosa sia così e che il merito civile non ricada sui bilanci del Governo.

DE VIRY. Je crois qu'il faudrait examiner cette question qui en vaut, il me semble, la peine, et la renvoyer pour cette partie-là à la Commission.

Molte voci. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io mi oppongo al rinvio. Quanto al primo emendamento del deputato De Viry, cioè che in nessun caso la pensione possa essere ridotta al disotto di lire 500, ho già dichiarato di accettarlo.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry propone formalmente il rinvio alla Commissione?

DE VIRY. No, non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il suo emendamento:

« con che però la pensione ridotta non sia al disotto di 500 lire nette. »

(È adottato.)

Metto ai voti il primo articolo.

« Dal primo aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, eccedente lire 500, rimane oltre quattro mesi all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante tutto il tempo della sua dimora fuori Stato, con che però la pensione ridotta non sia al disotto di lire 500 nette. »

MICHELENI A. Se questo articolo è approvato, vorrei proporre un'aggiunta. Premetto questo solo per riservarmi la facoltà di proporla.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo testè letto.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

La parola spetta al deputato Michelini Alessandro.

MICHELENI A. Io proporrei alla Camera di fare questa aggiunta:

« Sono esclusi dalla suddetta disposizione i marinai di qualunque grado, che navigano su bastimenti nazionali mercantili. »

Io credo che la Camera debba ammettere questa aggiunta in riguardo appunto di quei marinai i quali possono avere una pensione superiore alle lire 500, perchè credo che sarebbe un torto che si farebbe a questi marinai se si ritenesse loro il 25 per cento, mentre essi, navigando talora per mari infidi con rischio della loro vita, sono costretti dalla forza delle circostanze a tenersi lontani dalla loro patria per un tempo assai maggiore di quello che sarebbe di loro convenienza e volontà.

L'emendamento che propongo è nel vero interesse della ragione e dell'equità.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Parmi inutile quest'aggiunta, perchè credo che la tassa non colpisca la classe de' marinai a cui allude l'onorevole deputato Michelini; se sono sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale non sono considerati come dimoranti all'estero, e quindi non sono colpiti da tassa. Mi pare che questa dichiarazione basti per tranquillare l'onorevole Michelini; l'adottare la sua proposta sarebbe intaccare un principio; per me dichiaro che non farò la ritenenza a marinai che fossero sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale.

MICHELENI A. Io prendo atto della dichiarazione che ha fatto il signor ministro nell'interesse della classe dei marinai, e non ignoro che i nazionali navigando sotto la bandiera dello Stato sono considerati come se non uscissero dal territorio dello Stato medesimo, ma faccio osservare che i marinai trovandosi nei porti stranieri per certe circostanze, navigano e prendono momentaneamente, coll'annuenza anche dei consoli, la bandiera delle altre nazioni, segnatamente quella di una delle repubbliche del Sud, e quindi mi pare che sarebbe ingiusto il fare a questi marinai la ritenenza del 25 per cento, e quando dico marinai, m'intendo anche parlare dei capitani, i quali per forza degli eventi sono talora obbligati a mutar bandiera.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il marinaio che lascia la sua bandiera e passa sotto un'altra sembrami degno di minor considerazione di quello che va semplicemente ad abitare all'estero, e lo credo perciò meritevole di ben poco riguardo.

Non posso vedere alcun caso in cui un capitano si trovi costretto a mutare bandiera, eccetto che voglia dedicarsi a un commercio illegittimo; salvo questo caso, può sempre nei

mari del Sud conservare la propria onorata bandiera; se la vuol cambiare, in allora io non lo tengo meritevole di alcun riguardo, e desidero che venga assoggettato alla tassa.

MICHELINI A. Navigando nei mari del Sud ho più volte veduto naviganti nazionali mutar bandiera coll'assenso del console, non già per proprio piacere, ma per avere maggiori vantaggi nei porti di quelle repubbliche.

Qui non si tratta di bastimenti da guerra (e il signor ministro non ha perciò ragione di manifestare il suo sdegno e biasimare coloro che mutano bandiera), si tratta di navigli mercantili; e si danno circostanze in cui tanto ai nostri, quanto ai navigli di qualunque nazione, anche agli inglesi e ai francesi convien fare questo cambiamento.

Insisto adunque perchè questi marinai, pel tempo in cui staranno fuori patria, siano esenti dalla ritenenza.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se l'emendamento dell'onerevole Michelini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti l'emendamento Michelini così concepito:

« Sono esclusi dalla suddetta disposizione i marinai di qualunque grado che navigano su bastimenti mercantili. »

(Non è approvato.)

« Art. 2. Il pensionario che rimane quattro mesi all'estero senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione.

« Questo termine è di nove mesi pel pensionario che dimora fuori d'Europa. »

CORSI, relatore. Qui è occorso un errore di stampa, come ho già avuto l'onore di dire alla Camera, per cui quest'articolo andrebbe concepito altrimenti, ed in questo modo:

« Art. 2. Il pensionario che rimane quattro mesi all'estero senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione.

« Questo termine è di nove mesi pel pensionario che dimora fuori d'Europa.

« Il pensionario che lascia trascorrere un anno senza adempiere a tale disposizione, decade dalla pensione. »

BOTTONE. Credo che quest'articolo potrebbe essere convenientemente emendato con una semplice trasposizione di parole, per il che io proporrei il seguente modo di redazione:

« Il pensionario che rimane quattro mesi all'estero se in Europa, nove mesi se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, ecc. »

Così l'ultimo alinea sarebbe soppresso. (Sì! sì!)

GASTINELLI. Parmi che sia trascorso un altro errore in questa redazione. Leggesi ivi: « Il pensionario che rimane quattro mesi all'estero, senza darne avviso al sindaco, perde un'annata di pensione. »

Ora chi vi rimane solamente quattro mesi, è fuori di ogni pena, quindi non c'è alcuna ragione per cui egli debba dare avviso al sindaco di sua rimanenza; bisognerà invece dire: « chi rimanga oltre quattro mesi perde un'annata di pensione. » È necessario inoltre, a mio senso, dopo ciò, esprimere che questo avviso debba essere dato prima che scada quel termine di quattro mesi, dopo i quali soltanto comincia la tassa; correggerci adunque così: « Il pensionato che rimane oltre quattro mesi all'estero, senza darne avviso al sindaco prima

che scadano quei quattro mesi, perde un'annata di pensione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Dirò prima di ogni cosa, che la redazione proposta dal deputato Bottone mi pare più acconcia e più espressiva di ogni altra.

Rispetto poi all'osservazione del deputato Gastinelli, quantunque io ritenga che si ottenga un identico intento, se stimasi necessario di aggiungere la parola *oltre*, io non muovo alcuna difficoltà in proposito.

Quanto poi all'ultima proposizione, essa nulla aggiunge a ciò che è già espresso nell'articolo, e per ciò, a parer mio, è soverchia.

AVIGDOR. Je désirerai soumettre une observation à la Chambre. Elle a pour but de proposer la substitution du terme de neuf mois pour les régnicoles qui habitent hors de l'Europe en celui d'un an. Évidemment ce terme de neuf mois me semble trop court pour eux. Je demanderais donc qu'on voulût bien adopter ma proposition, qui tendrait à substituer la limite d'un an aux neuf mois indiqués dans la loi, surtout qu'on a déjà porté de trois mois à quatre le délai indiqué dans le premier paragraphe. Cela est d'autant plus logique en ce qui regarde le deuxième paragraphe, que les voyages d'Amérique sont en général fort longs, qu'il est presqu'impossible de faire parvenir dans l'intervalle de neuf mois un avis au syndic de la commune.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Avigdor.

(È appoggiato.)

La Commissione lo accetta?

CORSI, relatore. La minoranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Avigdor il quale propone che il termine di nove mesi sia portato ad un anno.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 2 come fu emendato:

« Il pensionario che rimane all'estero oltre quattro mesi se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. I pensionari faranno constare al Ministero delle finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione, ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per speciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, si intenderà ristretta a mesi sei. »

CORSI, relatore. Domando la parola soltanto per fare una brevissima osservazione.

Attualmente molti dei pensionati che dimoravano all'estero vi sono per un permesso accordato per decreto reale.

Il Governo era finora in facoltà di poter accordare queste licenze; ora, molti di questi pensionati che si trovano all'estero, e che hanno in loro favore un decreto reale che li autorizza a rimanervi ancora per quattro o cinque anni, trovandosi colpiti da una legge retroattiva non so in verità che

giustizia potranno trovare nella medesima. Questa disposizione insomma che, per quelli che sono legalmente autorizzati a rimanere all'estero per un determinato tempo, ha un effetto retroattivo, non sarebbe degna di una Camera legislativa.

Bisognerebbe adunque stabilire che almeno per quelli i quali hanno quest'autorizzazione per regio decreto continuasse la facoltà fino al termine stato loro concesso.

JACQUIER. Cette observation a été effectivement faite dans le sein de la Commission, et je crois qu'on y a répondu d'une manière fort simple; c'est que si cette permission de s'expatrier vient du Gouvernement, le Gouvernement peut présenter une autre loi par laquelle il retire cette concession; il n'y a donc pas de droits acquis.

Au surplus, il y a déjà un laps de temps assez long, car il faut remarquer qu'on vient de concéder un an à ceux qui sont hors de l'Europe, ce qui, joint aux trois mois portés par l'article premier, fait précisément 15 mois, terme plus que suffisant pour se repatrier. Il ne peut donc en résulter aucune espèce de préjudice.

PRESIDENTE. Il deputato Corsi insiste nelle sue osservazioni?

CORSI, relatore. Vi insisto, ed osservo che quel pensionato il quale trovasi, per esempio, nell'Egitto, a Lima, o nelle parti più lontane dell'Europa, e che ebbe un regio decreto che l'autorizza a rimanervi ancora per tre o quattro anni, è indispensabile se si vuole usare giustizia che siagli fatta facoltà di fruire dell'ottenuta licenza.

Il pensionario che ottenne per regio viglietto dal Governo, che era in facoltà di concederlo, il godimento della propria pensione all'estero, ha fatto i suoi conti, ha stabilito i suoi interessi colla sua famiglia in modo da poter rimanere tranquillo per quel dato periodo di tempo, e non deve essere privato di una pensione con una legge retroattiva; per conseguenza io crederei che si dovesse almeno adottare la massima di esentare coloro che con decreto reale sono autorizzati a rimanere all'estero per un termine fisso.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Debbo rettificare due fatti che non sono assolutamente esatti, quantunque non si scostino affatto dal vero. L'autorizzazione della dimora all'estera non si dava con un decreto reale, ma con lettera ministeriale dietro gli ordini di Sua Maestà. L'autorizzazione si dava o per tempo indeterminato, oppure per un anno; eranvene alcune per due anni, ma la maggior parte per un anno solo, ed un certo numero di esse si dava per un tempo indeterminato.

Ma la concessione a tempo indeterminato implica evidentemente la facoltà di determinarlo.

Inoltre io credo che questo progetto non possa aver effetto pratico, giacchè da vari mesi non si è più conceduta autorizzazione se non colla riserva che queste autorizzazioni si intendevano subordinate alle disposizioni legislative che avrebbero potuto emanare relativamente alle pensioni.

CORSI, relatore. Domando la parola per far osservare che nello stato trasmesso dal Ministero per alcune autorizzazioni di dimora all'estero vi è scritto in margine: *Conceduta in udienza reale*; per una vi è notata la data del regio brevetto del 1851-55; per un'altra vi è un'altra data di regio viglietto.

Queste saranno forse determinazioni che figureranno diversamente, ma io dovetti considerarle come regi decreti. Del resto io non insisto.

PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'articolo quale fu proposto.

(Fatta prova e controprova è adottato.)

Si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge, la quale è così concepita:

« Art. 1. Dal 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente lire 500 rimane oltre quattro mesi continui all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante tutto il tempo della sua dimora fuori Stato, con che però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette.

« Art. 2. Il pensionario che rimane all'estero, oltre quattro mesi se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione.

« Art. 3. I pensionari faranno constare al Ministero delle finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza.

« Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispeciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, si intenderà ristretta a mesi sei. »

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	117
Maggioranza	59
Voti favorevoli	61
Voti contrari	56

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del progetto di legge per una pensione alla vedova Dossinier.

2° Discussione del progetto di legge per disposizioni riflettenti le lotterie.